

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

60.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE MASTRANTUONO

INDI

DEL PRESIDENTE VIRGINIO ROGNONI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i>	3, 8, 9, 11 12, 13, 14, 16, 30, 31, 34, 38, 40
Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i>	3	Alagna Egidio, <i>Relatore</i>	6, 11, 12, 13, 16, 17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 38
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Bargone Antonio	9, 12, 14, 15, 16, 19, 20
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter);		Binetti Vincenzo	11
Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis);		Finocchiaro Fidelbo Anna Maria	29
Pannella ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138)	3	Fracchia Bruno	15, 16, 32, 33
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i> .	10, 11, 12, 13, 15 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25 26, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40	Gargani Giuseppe	10
		Maceratini Giulio	20, 36
		Nicotra Benedetto Vincenzo	8, 10, 11, 12, 13 20, 28, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40
		Pedrazzi Cipolla Anna Maria	18, 32, 37, 38
		Ruffino Gian Carlo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	7, 9, 10, 12 14, 19, 31, 32, 40
		Sorice Vincenzo, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	13, 14, 15, 19, 20, 40
		Vairo Gaetano	29

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,45.

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, il deputato Umidi Sala sostituisce il deputato Turco per la seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter); e delle proposte di legge Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis); Pannella ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale »; e

delle proposte di legge d'iniziativa Alinovi ed altri: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso »; Pannella ed altri: « Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie ed indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati ».

Comunico che il gruppo comunista, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, ha richiesto che la pubblicità della seduta venga assicurata anche mediante il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Ricordo che, nel corso delle precedenti sedute, la Commissione, conclusa la discussione sulle linee generali, era passata all'esame degli articoli, assumendo come testo-base il disegno di legge n. 3325-ter. Ricordo altresì che era stato approvato l'articolo 1.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. L'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« ART. 2-bis. — 1. Il procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della Guardia di finanza, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 1 nei cui con-

fronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della Guardia di finanza, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti, allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici e delle Comunità economiche europee.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1, nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere il sequestro al tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione, anche prima che sia iniziato il relativo procedimento.

5. Il tribunale provvede con decreto motivato entro dieci giorni dalla richiesta. Il sequestro è revocato nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 2-ter. Se i beni sequestrati sono intestati a terzi, si applica il procedimento di cui al quinto comma dell'articolo 2-ter. Il sequestro cessa di avere efficacia se entro novanta giorni dalla sua esecuzione, anche parziale, non è stata presentata la proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione.

6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo della Guardia di finanza, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni istituto di credito pubblico o privato nonché alle imprese e società di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, gli ufficiali di polizia tributaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 337, 338 e 340 del codice di procedura penale ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 2.

2. 4.

Mellini.

Al primo capoverso, dopo le parole: di una misura di prevenzione aggiungere le seguenti: , quando siano in possesso di sufficienti indizi che impongano la richiesta della misura di prevenzione.

2. 5.

Mellini.

Al primo capoverso, dopo le parole: anche a mezzo della Guardia di finanza aggiungere le seguenti: o della polizia giudiziaria.

2. 8.

Mastrantuono.

Al primo capoverso, dopo le parole: avvalendosi della Guardia di finanza aggiungere le seguenti: o della polizia giudiziaria.

2. 18.

Mastrantuono.

Al primo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Tali notizie, ove la

misura di prevenzione non sia stata richiesta, per qualsiasi motivo, non possono essere utilizzate per alcun fine né può esserne conservata memoria in archivi, schedari e banche dati e la relativa documentazione deve essere distrutta.

2. 6.

Mellini.

Al secondo capoverso, sopprimere le seguenti parole: albi professionali e.

2. 7.

Mellini.

Sopprimere il terzo capoverso.

2. 1.

Nicotra, Vairo, Paganelli.

Al terzo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sempre che a loro carico sussistano indizi di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso.

2. 9.

Mastrantuono.

Al terzo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con il consenso libero dei titolari dei beni stessi.

2. 3.

Mellini.

Sopprimere il quarto e il quinto capoverso.

2. 2.

Nicotra, Vairo, Paganelli.

Sostituire il quarto e quinto capoverso con i seguenti:

4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter, vengano dispersi, sottratti od alie-

nati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione, di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza.

5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta; si osservano, anche se i beni sono intestati a terzi, le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 2-ter.

2. 20.

Il Governo.

Sostituire il quarto capoverso con il seguente:

4. Gli atti di disposizione compiuti dall'indiziato dopo che sia stata presentata la proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione, sono inefficaci se compiuti per arrecare pregiudizio al diritto dello Stato alla confisca, salvo che trattandosi di atti a titolo oneroso, l'altro contraente sia in buona fede.

2. 17.

Bargone, Ciconte, Finocchiaro
Fidelbo, Fracchia, Orlandi,
Pedrazzi Cipolla, Recchia,
Trabacchi, Turco, Vacca,
Violante.

Al quarto capoverso, sostituire le parole: Quando vi sia concreto pericolo con le seguenti: Quando sussistano consistenti ed univoci indizi.

2. 10.

Mastrantuono.

Al quarto capoverso, sostituire le parole: anche prima che sia iniziato il relativo procedimento con le seguenti: anche prima della contestazione al prevenuto

dei motivi della richiesta di misura di prevenzione e della convocazione per il relativo procedimento.

Di conseguenza, al quinto capoverso, sostituire le parole: non è stata presentata la proposta *con le seguenti:* non è stata notificata la contestazione oggetto della proposta.

2. 15.

Mellini.

Sostituire il quinto capoverso con il seguente:

5. Il tribunale dispone il sequestro dei beni oggetto dell'atto di disposizione ma è fatto salvo il diritto dei terzi ad intervenire nel procedimento per la tutela delle loro ragioni, in base a quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2-ter.

2. 16.

Bargone, Ciconte, Finocchiaro
Fidelbo, Fracchia, Orlandi,
Pedrazzi Cipolla, Recchia,
Trabacchi, Turco, Vacca,
Violante.

Al quinto capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Avverso detto provvedimento è ammessa impugnazione da parte dell'interessato innanzi alla sezione istruttoria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica.

2. 11.

Mastrantuono.

Al quinto capoverso, dopo le parole: anche parziale, *aggiungere le seguenti:* o, in caso di impugnazione, dalla definitività del provvedimento della sezione istruttoria della corte di appello.

2. 12.

Mastrantuono.

Dopo il quinto capoverso, aggiungere il seguente:

5-bis. — Gli atti di disposizione compiuti dall'indiziato dopo che sia stata presentata la proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione sono inefficaci se compiuti per arrecare pregiudizio al diritto dello Stato alla confisca salvo che, trattandosi di atti a titolo oneroso, l'altro contraente sia in buona fede.

2. 13.

Mastrantuono.

Sostituire il sesto capoverso con il seguente:

6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 337, 338 e 340 del codice di procedura penale.

2. 19.

Fracchia, Finocchiaro Fidelbo,
Bargone, Violante, Ciconte,
Orlandi, Pedrazzi Cipolla,
Recchia, Trabacchi, Turco,
Vacca.

Al sesto capoverso, dopo le parole: a mezzo della Guardia di finanza *aggiungere le seguenti:* o della polizia giudiziaria.

2. 14.

Mastrantuono.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore.* Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, dopo la pausa estiva dei lavori parlamentari, ripren-

diamo l'esame del provvedimento dall'articolo 2 cui sono stati presentati una serie di emendamenti sui quali dovremo pronunciarci.

Sull'articolo 2, riguardante l'istituto del cosiddetto sequestro anticipato, le perplessità del relatore e la sua preferenza per l'azione revocatoria, non vengono condivise dal Governo, dal momento che il quinto capoverso di tale articolo prevede una forma di sequestro che cessa di avere efficacia se entro novanta giorni dalla sua esecuzione non viene presentata proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione.

Ho tentato, come risulta dalla relazione da me svolta, di recepire quanto previsto nell'articolo 12 del progetto di legge d'iniziativa dell'onorevole Alinovi ed altri, poiché anch'esso si fondava sull'istituto dell'azione revocatoria.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Mellini 2. 4, 2. 5, 2. 6, 2. 7, 2. 3 e 2. 15; altresì contrario sugli emendamenti Mastrantuono 2. 9, 2. 10, 2. 11, 2. 12 e 2. 13 (per il quale mi riprometto di riproporne il contenuto sotto forma di emendamento all'articolo 3, accogliendo un suggerimento dell'Alto commissario per la lotta alla mafia); Nicotra ed altri 2. 2; Bargone ed altri 2. 17 e 2. 16.

Per quanto riguarda l'emendamento Nicotra ed altri 2. 1 il mio parere è condizionato anche alla illustrazione che di esso farà il primo firmatario; infatti, mentre condivido la prima parte del terzo capoverso dell'articolo 2 del disegno di legge, sulla seconda ritengo siano opportuni alcuni chiarimenti da parte dell'onorevole Nicotra.

Nella mia relazione ho già avuto modo di dichiararmi contrario all'emendamento del Governo 2. 20, essendo il mio pensiero rivolto al generale concetto della revocatoria intesa secondo le norme del codice civile; mi rimetto, tuttavia, alla Commissione.

Per quanto concerne l'emendamento Fracchia ed altri 2. 19, i sottosegretari qui presenti ricorderanno che nell'incontro informale svoltosi ieri tra le parti politiche era stata chiesta una riflessione da parte del Governo; pertanto il parere del

relatore è subordinato all'espletamento di quest'ultima.

Esprimo, infine, parere favorevole sugli emendamenti Mastrantuono 2. 8, 2. 18 e 2. 14.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Condivido i pareri espressi dal relatore; inoltre, poiché quest'ultimo ha subordinato il proprio parere definitivo sull'emendamento Nicotra ed altri 2. 1 all'illustrazione che dello stesso farà il primo firmatario, penso sia preferibile che anch'io esprima successivamente il mio giudizio (che, peraltro, ho già manifestato in termini sufficientemente chiari nella riunione informale di ieri). Il Governo ritiene infatti che sopprimere integralmente il terzo capoverso dell'articolo 2 vorrebbe dire compiere dei passi indietro rispetto all'attuale normativa della legge Rognoni-La Torre; anche nel vigente testo di quest'ultima sono infatti previste indagini a carico dei familiari dei soggetti indiziati. La novità introdotta nel testo della legge è, invece, che tali controlli sono estesi anche nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

La novità è rappresentata dal fatto che rispetto alla precedente normativa che faceva riferimento ad enti ed associazioni, l'attuale testo di legge prevede al terzo capoverso dell'articolo 2 che le attività d'indagine si possono svolgere nei confronti di società, consorzi od associazioni del cui patrimonio i soggetti inquisiti « risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente ».

La preoccupazione che muove l'emendamento dell'onorevole Nicotra ha certamente un suo fondamento che, però, dovrebbe venir superato dalla dizione dell'attuale previsione normativa. Non si tratta di inquisire una società la quale partecipa ad un consorzio di cui è titolare un'altra società. L'onorevole Nicotra ha richiamato l'esempio dell'Italstat la quale partecipa ad un consorzio e ad un'impresa assieme ad una società inquisi-

sita per attività mafiosa. In questi casi non credo sia ipotizzabile un'attività d'indagine a carico dell'Italstat, a meno che l'inquisito disponga di una quota azionaria rilevante nella società. In questi casi rappresenterebbe una garanzia svolgere ricerche anche su quella società che partecipa al consorzio.

Per tutte queste ragioni invitiamo il presentatore dell'emendamento a ritirarlo tenendo conto del fatto che in caso contrario si registrerebbe un arretramento rispetto alle previsioni della legge Rognoni-La Torre.

Esprimo, invece, parere contrario sull'emendamento Nicotra ed altri 2. 2 visto che si tratta di norme processuali correlate alle previsioni del quarto comma.

Raccomando infine l'approvazione dell'emendamento 2. 20.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti Mellini 2. 4 e 2. 5.

Poiché l'onorevole Mellini non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento Mastrantuono 2. 8, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mastrantuono 2. 18, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti Mellini 2. 6 e 2. 7.

Poiché l'onorevole Mellini non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento Nicotra ed altri 2. 1.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Vorrei chiarire che l'emendamento 2. 1 — sul quale vi è l'adesione dell'intero gruppo democratico cristiano — è collegato anche all'emendamento soppressivo del quarto capoverso dell'articolo 10. Abbiamo op-

tato per questa soppressione perché riteniamo che nel testo di tale articolo vi sia un aspetto di aperta incostituzionalità allorquando si prevedono indagini nei confronti di vari soggetti estranei ad attività mafiose o criminali. Credo che il principio di estraneità e di soggettività, salvaguardato dalla Costituzione, non possa essere violato da una norma straordinaria o di urgenza che può incidere, come incide, nei confronti di sfere autonome e di soggetti estranei all'attività criminale. Comunque, fino a quando ci si limita ad indagini fini a se stesse, per avere un quadro completo sull'attività criminale del soggetto inquisito, al limite potremmo in questa fase anche accedere all'ipotesi di lasciare nel testo dell'articolo 2 la prima parte del terzo capoverso. Intendo sottolineare la mia contrarietà a quanto affermato in precedenza dal sottosegretario per l'interno il quale ha sostenuto che con l'emendamento in questione si farebbe un passo indietro rispetto alla legge Rognoni-La Torre. Con tale modifica vogliamo soltanto emendare una legge che ha avuto una verifica attuativa; non è vero, infatti, che tutto ciò che è nella legge sia buono o che quanto contrasta con i principi regolati dall'ordine costituzionale sia da mantenere.

Riteniamo opportuno che la legge venga modificata in quegli aspetti che hanno rappresentato un abuso da parte della magistratura o della polizia. Crediamo, inoltre, necessario reprimere in maniera efficace laddove si sono registrate forme di lassismo ad opera di chi ha operato in maniera anti-giuridica.

Pertanto concordiamo con la proposta del relatore di lasciare la prima parte del terzo capoverso prevedendo la soppressione della seconda parte del terzo capoverso dell'articolo 2, per cui esso terminerebbe alle parole « con i soggetti indicati al comma 1 ».

Richiamo inoltre l'opportunità di sopprimere il quarto capoverso dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Il Governo può esprimere ora il proprio parere?

GIAN CARLO RUFFINO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Ritengo che il problema principale sia rappresentato dal sistema dei consorzi che consente ai mafiosi di eludere alcune norme della legge Rognoni-La Torre. Il Governo si propone di colpire questo sistema al fine di evitare che attraverso i consorzi si vanifichi ogni intervento contro la criminalità organizzata.

L'articolo 2, nel prevedere interventi anche sul patrimonio di determinati soggetti, si propone di conseguire questo obiettivo, senza che ciò crei alcun problema alle società per azioni o ad altri tipi di società. Se, invece, eliminiamo questa disposizione priviamo il disegno di legge che stiamo per approvare della parte più qualificante.

ANTONIO BARGONE. Desidero sottolineare le parole testé espresse dal sottosegretario circa il contenuto qualificante del disegno di legge che costituisce una delle più importanti innovazioni alla legge Rognoni-La Torre. Ciò premesso, credo tuttavia che se la posizione espressa dall'onorevole Nicotra corrisponde alla posizione del gruppo democratico-cristiano sia difficile discutere seriamente la possibilità di una revisione della legge n. 646 del 1982.

Il disegno di legge oggi in discussione deve, a mio avviso, prendere atto della mutata realtà del paese ed è quindi opportuno che in questa fase essa sia tenuta nella massima considerazione. Sono peraltro convinto che nella lotta contro la mafia il momento delle scelte politiche debba essere conseguente alle ripetute dichiarazioni di buona volontà: non possiamo continuare con pure esercitazioni accademiche!

Analoghe disposizioni, come ad esempio il terzo capoverso dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3325-ter, erano già contenute nella legge varata nel 1982: ora con l'emendamento 2. 1 si vuole addirittura tornare indietro rispetto a quella di-

sciplina. Le valutazioni espresse successivamente ed anche di recente nei confronti della legge del 1982 riguardavano i suoi limiti oggettivi, perché le organizzazioni criminali e mafiose avevano trovato il modo di eludere tali disposizioni, che, nel frattempo, erano divenute inadeguate rispetto alla nuova realtà. Si tratta di un'analisi che abbiamo ascoltato da autorevoli esponenti come il governatore della Banca d'Italia e il Presidente del Consiglio. È ormai convinzione comune che se la mafia svolge la sua attività illecita attraverso società e consorzi, servendosi di strutture sofisticate, lo Stato debba intervenire con una legislazione adeguata. Del resto anche la Corte costituzionale si è pronunciata su questo punto; tenendo conto dell'evoluzione del fenomeno criminale e dell'articolazione delle sue attività ha ritenuto che la legislazione tuttora vigente sia perfettamente conforme al dettato costituzionale.

A mio avviso, non possiamo pensare che le indagini debbano essere espletate solo nei confronti dell'attività criminale del soggetto senza che quest'ultimo venga coinvolto: sarebbe un modo sbagliato di affrontare il problema, dal momento che si tratta di indagini preliminari per l'applicazione di misure di prevenzione dove non è ancora accertata l'esistenza di un reato. Non si tratta di coinvolgere altre persone (questo sì stravolgerebbe i principi del nostro ordinamento) ma di far sì che lo Stato si difenda con una legislazione moderna, che tenga conto delle nuove realtà esistenti nel nostro territorio.

Sono convinto che il terzo capoverso dell'articolo 2 costituisca soltanto un adeguamento normativo rispetto ai mutamenti intervenuti nel paese, se si considera, tra l'altro, che l'introduzione del concetto di società e consorzi era già contenuta nella legge del 1982, n. 646. Riteniamo fermamente che tale introduzione sia indispensabile per dare un minimo di coerenza alla lotta contro le organizzazioni criminali.

Il gruppo comunista è fortemente preoccupato dell'atteggiamento del Governo

che ieri ha dichiarato di non essere ancora in grado di discutere del problema degli appalti, dei subappalti, delle attività finanziarie e parabancarie. Vorrei ricordare inoltre che gli emendamenti oggi in discussione risalgono al mese di aprile e che tutti i giorni ascoltiamo rappresentanti del Governo che proclamano a gran voce di essere pronti a varare nuovi provvedimenti su questa materia. Se oltre a tutto ciò, teniamo conto del contenuto degli emendamenti presentati dal gruppo democratico cristiano, la nostra preoccupazione cresce enormemente, perché vuol dire che in effetti non si vogliono compiere scelte conseguenti rispetto a quanto più volte è stato dichiarato, anche in questa sede.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
VIRGINIO ROGNONI

GIUSEPPE GARGANI. Onorevole Barbone, vorrei innanzitutto precisare, anche in considerazione della mia esperienza parlamentare, che in questa, come in altre occasioni, non abbiamo posto inutili eccezioni procedurali, né discussioni politiche puramente ideologiche.

Intervengo soprattutto per avanzare informalmente una proposta che auspico sia accolta. L'emendamento 2. 1 — sul quale chiedo chiarimenti al Governo — avrebbe una sua ragion d'essere, se fosse collegato al quarto capoverso dell'articolo 10, il quale dispone che i divieti in esso previsti operino anche nei confronti di consorzi.

Poiché l'articolo 2 prevede lo svolgimento di indagini sul patrimonio di determinati soggetti che dispongano, in tutto o in parte, di consorzi, a mio avviso, tra i due articoli si pone il problema non secondario di una migliore correlazione. Non vi è dubbio che sia giusto compiere dette indagini, ma allo stesso tempo non si può bloccare l'attività di più soggetti perché uno solo di essi dispone — ripeto — in tutto o in parte di un consorzio. In altri termini, se le indagini di cui all'articolo 2 accertano

l'esistenza di una determinata situazione, per ciò stesso si finisce per inficiare anche l'attività di altri consorzi poiché sappiamo che essi risultano costituiti da imprese di carattere nazionale o di rilevanza locale.

Mi rendo conto che il mio intervento può risultare in dissenso rispetto all'orientamento del mio gruppo, ma pur non avendo approfondito l'esistenza di un rapporto tra l'articolo 2 ed il 10 sono convinto che la questione debba essere approfondita. Pertanto, se il Governo ritiene che il quarto capoverso dell'articolo 10 debba essere valutato nel momento in cui si passerà al suo esame, invito l'onorevole Nicotra a ritirare l'emendamento 2. 1; dichiaro, in caso contrario, la mia astensione.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Devo riconoscere che le osservazioni dell'onorevole Gargani sono estremamente puntuali; pertanto il Governo si riserva di esaminare l'eventuale connessione tra l'articolo 2 ed il 10, perché è vero che il quarto capoverso di quest'ultimo articolo prevede nella fattispecie un provvedimento di prevenzione definitivo. Quindi, poiché le preoccupazioni espresse dall'onorevole Gargani hanno una loro validità, a nome del Governo mi riservo di valutare le implicazioni conseguenti quando si giungerà all'esame dell'articolo 10, fermo restando quanto già dichiarato.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotra, intende ritirare il suo emendamento 2.1?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. In seguito alle dichiarazioni rese dal Governo accettiamo di ritirarlo, salvo un ripensamento qualora dovessimo riscontrare un'incoerenza rispetto alle osservazioni testé formulate.

Siamo favorevoli a che nella fase delle indagini queste ultime siano aperte, per così dire, *omnibus*, perché non vogliamo che il provvedimento appaia ambiguo o vessatorio. Le responsabilità, ripeto, sono soggettive come vuole l'articolo 27 della Costituzione.

PRESIDENTE. L'emendamento Nicotra ed altri 2.1 si intende, pertanto, ritirato.

Passiamo all'emendamento Mastrantuono 2.9, sul quale il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Prendendo spunto da quanto ha affermato il collega Nicotra e cercando di interpretare il pensiero dell'onorevole Bargone, ritengo che in questa materia dovremmo porci su un piano di pari valutazione, nel senso di tener presente che obiettivo comune è quello della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso nel rispetto delle garanzie costituzionali. Mi reputo, infatti, un garantista ed in questo senso mi sono pronunciato a favore della proroga dei termini di carcerazione preventiva, ritenendo di fornire una versione garantista delle norme.

Per quanto riguarda la seconda parte del terzo capoverso dell'articolo 2 del disegno di legge, relativo alle società, riesco a comprendere lo spirito del legislatore, il quale sostanzialmente tende a colpire i patrimoni nei quali la mafia sia entrata o stia cercando di entrare. La prima parte di tale capoverso era già contemplata nel testo della legge Rognoni-La Torre: non vorrei essere accusato di «arretamento», però la ritengo condivisibile nella misura in cui va nella direzione del miglioramento del testo. Nutro preoccupazioni sul fatto che semplicemente in base all'oggettivo dato anagrafico di essere la moglie o il figlio di un soggetto indiziato le indagini possano essere svolte anche in violazione degli articoli 3 e 25 della Costituzione. Sostanzialmente si rischia di arrivare ad un'ipotesi di sottoposizione a procedimento di prevenzione senza garanzie.

Nel mio emendamento è contenuta una formulazione che può apparire di carattere tautologico ma che, in realtà, tenta di tutelare figli e conviventi rispetto ad azioni di polizia che non abbiano alcun fondamento se non nella semplice re-

lazione di parentela. In questo senso invito il relatore ed il Governo a riesaminare la questione pur senza tornare indietro.

VINCENZO BINETTI. Vorrei far notare che, indipendentemente da un discorso di carattere generale, la precisazione suggerita dall'onorevole Mastrantuono è superflua. Infatti, se vi fossero indizi di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso a carico del coniuge o dei figli di un soggetto, questi ultimi non verrebbero più considerati nella loro qualità di familiari, ma come dei veri e propri indiziati: nei loro confronti, pertanto, dovrebbero essere svolti tutti gli accertamenti previsti per legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mastrantuono 2.9, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 2.3.

Poiché l'onorevole Mellini non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Ritiriamo l'emendamento 2.2.

Passiamo all'emendamento 2.20 del Governo. Ricordo che la sua eventuale approvazione precluderebbe tutti gli emendamenti presentati al quarto e quinto capoverso dell'articolo 2.

EGIDIO ALAGNA, Relatore. Su tale emendamento mi ero rimesso alla Commissione. Desidero aggiungere che, se non erro, nell'incontro informale svoltosi ieri si era detto che la formulazione governativa doveva riprendere quanto previsto nel disegno di legge al quinto capoverso dell'articolo 2 dalla parola « Se ». Era pertanto sottinteso che dovesse essere ripreso tutto l'ultimo capoverso del quinto comma, il quale recita: « Il sequestro cessa di avere efficacia se entro novanta

vanta giorni dalla sua esecuzione, anche parziale, non è stata presentata la proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione».

Secondo me l'emendamento non avrebbe una sua *ratio*; comunque, poiché l'emendamento è stato presentato dal Governo, è quest'ultimo a dover risolvere la questione.

ANTONIO BARGONE. Mi sembra che l'emendamento 2.20 recepisca la parte del quinto capoverso dell'articolo 2 cui l'onorevole Alagna ha fatto riferimento, in quanto dispone che il sequestro perde efficacia se non è convalidato entro trenta giorni dalla proposta.

La modifica proposta con l'emendamento 2.20 riguarda sia i tempi entro i quali il sequestro può essere disposto, sia i termini di convalida. Il Governo ha recepito le richieste del relatore e degli altri gruppi politici per rendere tale norma più garantistica rispetto al sequestro anticipato, che aveva sollevato alcune perplessità, prevedendo che «il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione, di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza». Cambia, dunque, il meccanismo introdotto dal quarto capoverso dell'articolo 2 del disegno di legge che prevede la possibilità, per il procuratore della Repubblica o per il questore, di richiedere il sequestro «anche prima che sia iniziato il relativo procedimento». Anche il quinto capoverso è modificato dall'emendamento 2.20 e risulta coerente con il quarto.

Poiché tale emendamento recupera le preoccupazioni garantistiche venute alla luce nell'ambito della Commissione antimafia (ma non solo) il gruppo comunista ritiene di poter accogliere l'emendamento 2.20.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'ufficio legislativo ha evidenziato l'opportunità di apportare una modifica di carattere tecnico

all'emendamento 2.20, laddove al quinto comma si legge «si osservano, anche se i beni sono intestati a terzi, le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 2-ter». Questa parte andrebbe modificata in tal senso: «si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso articolo 2-ter».

RAFFAELE MASTRANTUONO. Esprimo il parere favorevole del gruppo socialista sull'emendamento 2.20 che modifica, sostanzialmente, l'impostazione originaria che autorizzava il sequestro prima dell'inizio del procedimento sottraendolo a qualsiasi forma di garanzia. In merito il mio gruppo ha presentato proposte modificative di natura garantistica che risultano recepite dall'emendamento del Governo, laddove si prevede la possibilità di applicare un sequestro conservativo anticipato ma in corso di procedimento, in un momento, dunque, in cui opera il meccanismo delle garanzie processuali. Ciò consente alla parte sottoposta ad un procedimento ingiusto di liberarsi in tempi rapidi di eventuali errori.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Sono favorevole all'emendamento 2.20 con la modificazione illustrata dal sottosegretario e desidero sottolineare ancora una volta che il ritiro dell'emendamento 2.2 è da porsi in relazione alla presentazione dell'emendamento del Governo, che richiama in parte le considerazioni e le riflessioni poste all'attenzione del relatore.

EGIDIO *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 2.20, confermo che mi rimetto alla Commissione poiché, già in sede di relazione, avevo espresso in termini generali la mia posizione favorevole alla revocatoria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.20.

(È approvato).

Risultano, pertanto, preclusi gli emendamenti 2. 17, 2. 10, 2. 15, 2. 16, 2. 11 e 2. 12.

Passiamo all'emendamento Mastrantuono 2. 13, su cui sia il Governo sia il relatore hanno espresso parere contrario.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Riguardo all'emendamento 2.13 il relatore si era riservato di presentare un'emendamento suggerito dall'Alto commissario.

EGIDIO ALAGNA, Relatore. Il parere negativo su tale emendamento è dovuto al fatto che mi riprometto di presentare un emendamento analogo all'articolo 3, dopo il comma 1, come suggerito dall'Alto commissario. Si tratterà di un emendamento non in contrasto con quanto già approvato, poiché rientra nella norma generale. In questo contesto, pertanto, il mio parere sull'emendamento 2.13 è negativo.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. L'onorevole Mastrantuono, a mio avviso, propone la fattispecie dell'autonoma inefficacia di atti compiuti in frode ai beni dello Stato. L'azione revocatoria si impone e dovrebbe essere accolta se vogliamo evitare che tali atti siano compiuti; sono, pertanto, favorevole all'emendamento ed al suo eventuale inserimento nell'articolo 3, affinché venga salvaguardato il principio di rendere inefficaci atti compiuti in frode ai beni dello Stato.

EGIDIO ALAGNA, Relatore. Ricordo che già in sede di relazione avevo espresso l'avviso di accogliere il principio; per quanto riguarda, invece, la sistematica, riterrei più opportuno inserirlo nel testo dell'articolo 3. Pertanto esprimo parere contrario sull'emendamento 2. 13.

PRESIDENTE. Nell'ambito della filosofia di cui è imperniato tale emendamento, pregherei il presentatore di ritirarlo.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Ricordo che, in precedenza, si era affermato che vi era un emendamento dell'Alto commissario che sembrava esprimere una posizione diversa. Esso è la copia di un comma dell'articolo 6 della proposta di legge Alinovi ed altri; riteniamo che i due istituti siano compatibili.

Pur avendo un grande rispetto per questo Alto commissario, non vorrei incorrere nelle accuse dell'onorevole Melini, secondo cui le leggi verrebbero redatte da soggetti estranei al Parlamento. Ritengo, però, che la disposizione normativa abbia un significato rilevante nel senso di mitigare, sotto certi aspetti, la portata dell'eventuale abuso del sequestro anticipato. Mancando la norma sulla revocatoria è probabile che vi sia un abuso da parte dei magistrati ad accentuare l'applicazione dell'istituto del sequestro anticipato.

Per quanto riguarda la sistematica — in merito alla quale non ho alcuna competenza — vorrei comprendere il motivo del nuovo inserimento; la norma che prevede il sequestro anticipato è contenuta nell'articolo 2, mentre l'articolo 3 riguarda disposizioni che non attengono alle misure cautelari. Ritiro comunque l'emendamento 2. 13.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Fracchia ed altri 2. 19.

VINCENZO SORICE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Insistiamo su quanto previsto dal testo; riteniamo vi debba essere l'autorizzazione del magistrato in merito al sequestro della documentazione.

EGIDIO ALAGNA, Relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2. 19.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Vorrei invitare il gruppo comunista a ritirare il proprio emendamento perché, a mio avviso, rappresenterebbe un passo indietro rispetto alla normativa vigente.

ANTONIO BARGONE. Vorrei illustrare l'emendamento da noi presentato per spiegare come esso non rappresenti un passo indietro rispetto alla legislazione vigente, che viene sostanzialmente rispettata. L'emendamento 2. 19 contiene una formulazione del comma 6 che, in qualche modo, modifica il meccanismo, eliminando l'espressione « Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica ». Gli articoli 337, 338 e 340 del codice di procedura penale disciplinano già questa materia, prevedendo l'autorizzazione del magistrato procedente.

Il sesto capoverso del disegno di legge introduce l'obbligo dell'autorizzazione del procuratore della Repubblica anche se il giudice procedente è un altro. È evidente che tale modifica introduce confusione nell'ordinamento. Ricordo che la Commissione giustizia si è sempre orientata nella direzione di non modificare l'ordinamento quando non vi era la necessità di farlo. Nel caso di specie, visto che il richiamo ai suddetti articoli del codice di procedura penale rappresenta un riferimento preciso, riteniamo che l'autorizzazione debba essere affidata al magistrato procedente, altrimenti questa potrebbe essere data dal procuratore della Repubblica anche se il magistrato procedente è un altro. Credo che ciò non garantisca niente e nessuno; questa duplicazione d'intervento da parte del magistrato, ai fini dell'autorizzazione, forse impedisce uno snellimento della procedura (sicuramente l'appesantisce dal punto di vista procedurale). Questa è la preoccupazione che ci ha spinto a proporre l'eliminazione di tale inciso.

Ci sembrava addirittura che l'emendamento fosse di natura tecnica e che non avrebbe determinato una discussione di carattere politico.

Riteniamo pertanto che questa formulazione sia la più corretta per la pulizia del testo e per la snellezza della procedura. Voglio aggiungere che il Governo non ha nulla da obiettare rispetto a quella parte dell'emendamento relativa al primo periodo. Sarebbe il caso di chiarire questo aspetto per procedere ad una vota-

zione per parti separate o all'elaborazione di un emendamento che recepisca la prima parte della modifica da noi proposta (quella che fa riferimento « agli enti creditizi », alle imprese, alle società e via dicendo); si potrebbe poi discutere sulla seconda parte così come è avvenuto ieri nel corso di quell'incontro informale.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei ricordare che nella riunione di ieri si era deciso di dividere l'emendamento in due parti. Sulla prima parte il Governo non ha nessuna difficoltà a recepire l'emendamento così come proposto, mentre per quanto riguarda la seconda manteniamo quelle perplessità espresse a suo tempo.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Come ho già avuto modo di affermare nell'incontro di ieri, vorrei che i colleghi presentatori dell'emendamento potessero chiarire la portata del secondo periodo dell'emendamento che viene proposto alla nostra attenzione. Che cosa significa: « Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 337, 338 e 340 del codice di procedura penale »? Si vuole estendere la possibilità di sequestrare le documentazioni agli ufficiali di polizia giudiziaria indipendentemente dall'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, oppure no? Se non è questo l'intendimento dei presentatori, dire che gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono secondo le modalità di cui agli articoli suddetti, non sta a significare che le modalità rappresentino un qualcosa di diverso dall'autorizzazione, che deve precedere il sequestro?

A mio avviso, ciò equivarrebbe in qualche modo ad introdurre un elemento di confusione nella normativa, mentre sarebbe senz'altro più opportuno richiamarsi alle osservazioni del collega Sorice.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Credevo che l'emendamento, soprattutto nella seconda parte, mirasse ad impedire modifi-

che di fondo; tuttavia i chiarimenti forniti dai rappresentanti del Governo dovrebbero convincere anche l'onorevole Bargone che modifiche sostanziali potrebbero risultare rischiose.

Poiché gli articoli 337, 338 e 340 del codice di procedura penale prevedono il sequestro della documentazione previo provvedimento del magistrato, l'approvazione dell'emendamento in oggetto potrebbe risultare ultronea. Pertanto se la necessaria autorizzazione deve essere richiesta dal procuratore della Repubblica, ciò che è importante sono le modalità di esecuzione. Ribadisco, quindi, il nostro sostegno al testo presentato dal Governo.

ANTONIO BARGONE. Vorrei ricordare che lo scopo del nostro emendamento 2.19 è quello di garantire che il sequestro della documentazione avvenga secondo le norme del vigente codice di procedura penale, secondo cui l'autorizzazione è richiesta dal giudice procedente e non dal procuratore della Repubblica; non vi è, quindi, da parte nostra alcuna difficoltà a modificarlo nel senso indicato dal codice, perché il vero problema è di evitare che in tal modo si introduca surrettiziamente una modifica al codice di procedura penale. Non intendiamo assolutamente approvare un emendamento dal contenuto ambiguo, perché allora sarebbe senz'altro meglio riformularlo; né è nostra intenzione prevedere che siano gli ufficiali di polizia giudiziaria a procedere al sequestro senza la necessaria autorizzazione. Siamo interessati — ribadisco — soprattutto al rispetto della procedura indicata dal codice e non a lasciare il potere di autorizzazione al procuratore della Repubblica. In sintesi, dovrebbe adottarsi la seguente formula: «Ai sensi e con le modalità ...».

BRUNO FRACCHIA. Il gruppo comunista non intende in alcun modo autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a stabilire le condizioni del sequestro. Ciò è dimostrato dal fatto che nel nostro emendamento non abbiamo previsto un provvedimento di convalida, mentre se fosse

stata nostra intenzione concedere tale iniziativa agli ufficiali di polizia giudiziaria avremmo necessariamente introdotto una norma di garanzia per la convalida dell'autorizzazione. Comunque, dichiaro di concordare con la riformulazione dell'emendamento 2.19.

ANTONIO BARGONE. Ripeto, collega Fracchia, la formula migliore è prevedere: «Ai sensi e con le modalità ...».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non vorrei aggiungere ai già noti problemi altre questioni; pertanto mi limiterò a riassumere il sesto capoverso dell'articolo 2 il quale prevede, nella prima parte, che il procuratore della Repubblica ed il questore possano richiedere ogni tipo di informazione e, nella seconda parte, stabilisce che, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, gli ufficiali della polizia giudiziaria procedano al sequestro della documentazione. Dal contesto di tale disposizione si evince il carattere ultroneo della parola «previa» rispetto alla prima parte dello stesso comma. Ho ritenuto utile fare questa precisazione affinché il sottosegretario Sorice ne tenga conto nella sua risposta.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anch'io condivido la precisazione del presidente, nel senso che il termine in questione potrebbe apparire ripetitivo; tuttavia, poiché sono due le autorità che possono richiedere il sequestro della documentazione, a mio avviso, sarebbe corretto ripetere nel testo normativo la frase «Prevvia autorizzazione del procuratore della Repubblica». Come ha già sottolineato l'onorevole Fracchia in assenza di tale ripetizione si finirebbe per attribuire poteri di indagine e di intervento esclusivamente alla polizia giudiziaria e non anche al questore. Pertanto, il Governo si dichiara favorevole al primo periodo dell'emendamento 2.19 ed invita l'onorevole Bargone a ritirare la seconda parte perché in esso non è prevista l'autorizzazione al sequestro da parte del procuratore della Re-

pubblica, ma da parte del giudice e non è da escludere che potrebbe trattarsi del giudice istruttore. In sede di applicazione si potrebbe verificare che sia il procuratore della Repubblica a richiedere al giudice istruttore l'autorizzazione, determinando così una situazione di confusione, che — a mio avviso — sarebbe meglio evitare, dal momento che gli articoli 337, 338 e 340 del codice di procedura penale menzionano non il procuratore bensì il giudice, senza con ciò escludere che possa trattarsi del giudice istruttore.

A mio modesto avviso, pur con le note limitazioni, l'articolo nel suo complesso dovrebbe essere approvato nel testo presentato, apportandovi le modifiche indicate dai deputati comunisti per quanto riguarda la prima parte; al contrario, li invito a ritirare il secondo periodo dell'emendamento 2.19.

BRUNO FRACCHIA. A mio avviso si può determinare una certa confusione fra le attività indicate nella prima parte del sesto capoverso dell'articolo 2 concernente la richiesta di documentazione (riportate nel nostro emendamento e facenti capo sia al procuratore della Repubblica sia al questore) e l'ultima parte riguardante le procedure di sequestro. Per quanto riguarda la richiesta di informazione tramite gli ufficiali di polizia giudiziaria ritengo che la migliore formulazione sia quella indicata nell'emendamento comunista. Per quanto concerne invece l'atto di autorizzazione al sequestro e le sue modalità di esecuzione condivido l'orientamento del Governo. Al riguardo, si tratta soltanto di trovare la definizione più corretta per non modificare la normativa del codice di procedura penale e per non cadere nell'equivoco che l'atto dispositivo del sequestro possa essere adottato da un ufficiale di polizia giudiziaria invece che dal magistrato.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Ritengo che, sostanzialmente, l'ultima parte del sesto capoverso sia stata introdotta per conferire agli organi di polizia tributaria

quei poteri di sequestro che il codice di procedura penale agli articoli 337, 338 e 340 affida solo agli organi di polizia giudiziaria. La norma non intende affatto apportare alcuna modifica; con le parole «Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica» ritengo si sia voluto soltanto individuare il giudice competente.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Se il Governo è d'accordo sulla prima parte dell'emendamento Fracchia ed altri 2.19, non vi è motivo perché il relatore si pronunci diversamente, in quanto essa appare migliorativa del testo del disegno di legge. Sulla seconda parte, invece, ritengo che le argomentazioni testé rese dall'onorevole Mastrantuono abbiano fugato ogni dubbio, per cui esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione?

ANTONIO BARGONE. Come abbiamo precedentemente affermato, ci siamo resi conto della possibile ambiguità della formulazione del testo. Non accettiamo di ritirare l'ultima parte del nostro emendamento perché riteniamo sia perfettamente conforme al disposto del codice di procedura penale e crediamo che una modifica sia del tutto inopportuna. Per questo motivo riteniamo anzi preferibile ribadire nell'emendamento che si deve procedere al sequestro della documentazione «ai sensi e con le modalità» di cui ai citati articoli del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Prendo atto che i proponenti dell'emendamento 2.19 insistono per la votazione aggiungendo alla loro decisione alcune considerazioni che si riallacciano alle argomentazioni portate da altri colleghi. Ritengo che a questo punto sia utile una breve sospensione della seduta affinché i gruppi possano approfondire informalmente con il Governo le problematiche poste dall'emendamento.

La seduta, sospesa alle 11,5, è ripresa alle 11,15.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

BRUNO FRACCHIA. Accettiamo di riformulare l'emendamento 2.19 nel senso di eliminare il secondo periodo, che va dalle parole «Gli ufficiali di polizia giudiziaria» fino alla fine; l'emendamento deve pertanto intendersi non più interamente sostitutivo del sesto capoverso, ma unicamente del primo periodo dello stesso.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.19 come riformulato e annuncio la presentazione di un mio emendamento al sesto capoverso dell'articolo 2.

PRESIDENTE. L'onorevole Alagna ha presentato il seguente emendamento:

Al sesto capoverso, sostituire le parole da: Previa autorizzazione a: polizia tributaria *con le seguenti:* Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria.

2. 21.

Pongo in votazione l'emendamento Fracchia ed altri 2.19, come riformulato.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.21, favorevole il Governo.
(È approvato).

L'emendamento Mastrantuono 2.14 risulta, pertanto, precluso.

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. I commi terzo e quarto dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono sostituiti dai seguenti:

« Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confi-

sca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale.

Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente ».

2. Dopo il sesto comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono inseriti i seguenti:

« Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.

In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, al primo capoverso, dopo le parole: il tribunale dispone *aggiungere le seguenti:* con decreto motivato.

3. 2.

Mastrantuono.

Al comma 1, dopo il primo capoverso, inserire il seguente:

Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.

3. 7.

Il Governo.

Al comma 1, dopo il primo capoverso, inserire il seguente:

Nel computo dei termini di cui al comma precedente si applicano le cause di sospensione di cui all'articolo 272, settimo comma, del codice di procedura penale.

3. 6.

Bargone, Ciconte, Finocchiaro
Fidelbo, Fracchia, Orlandi,
Pedrazzi Cipolla, Recchia,
Trabacchi, Turco, Vacca,
Violante.

Al comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: La confisca non pregiudica il diritto dei terzi aventi diritto al risarcimento dei danni per fatto illecito commesso dalla persona contro cui la misura di prevenzione è stata applicata nonché dalle persone di cui al comma 3 dell'articolo 2-bis. Le azioni esecutive in forza di titolo nei confronti delle suddette persone possono essere iniziate e proseguite nonostante il sequestro e la confisca di cui ai commi precedenti, quando dal titolo stesso risulti la causale sopra indicata.

3. 1.

Mellini.

Al comma 1, al secondo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con il consenso libero dei titolari dei beni stessi.

3. 4.

Mellini.

Al comma 2, al primo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , purché le attività e i comportamenti considerati si siano verificati in Italia e fatte comunque salve le convenzioni internazionali.

3. 3.

Mellini.

All'articolo 3, alla fine del comma 2, aggiungere i seguenti capoversi:

Agli effetti del sequestro e del successivo provvedimento di confisca dei beni, il procedimento relativo all'applicazione di misure di prevenzione prosegue anche quando intervenga il decesso dell'interessato.

I relativi provvedimenti decisori possono essere impugnati, nei termini di legge, dagli aventi diritto alla successione del soggetto nei confronti del quale è stato iniziato il procedimento di prevenzione.

3. 5.

Bargone, Ciconte, Finocchiaro
Fidelbo, Fracchia, Orlandi,
Pedrazzi Cipolla, Recchia,
Trabacchi, Turco, Vacca,
Violante.

ANNA MARIA PREDAZZI CIPOLLA. Ritiriamo l'emendamento 3. 6.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole agli emendamenti 3. 2 e 3. 7. Sono, invece, contrario agli emendamenti 3. 1, 3. 4 e 3. 3.

Riguardo all'emendamento 3. 5 esprimo parere contrario ma vorrei ascoltare le riflessioni dei proponenti.

In assenza dell'onorevole Mastrantuono, desidero presentare un emendamento volto a recepire il contenuto del 2. 13 precedentemente ritirato. Desidero, tra l'altro, cogliere l'occasione per evidenziare il motivo per cui riporto il pensiero dell'Alto commissario.

La Commissione mi ha conferito il mandato di incontrarmi con i gruppi, il Governo, le associazioni sindacali e di categoria. L'incontro con l'Alto commissario rientrava in tale mandato poiché egli dipende dal Ministero dell'interno e fa dunque parte del Governo, non costituendo un organo a sé.

Non ritengo, pertanto, di aver esorbitato dal mandato ricevuto dalla Commissione. Gli uffici, tra l'altro, possono darmi atto del fatto che lo stesso Alto commissario ha richiesto l'incontro che, pertanto, non potevo rifiutare.

Quanto proposto dall'Alto commissario riprende sostanzialmente il contenuto di alcuni emendamenti proposti dagli onorevoli Bargone e Mastrantuono. Ritengo che dopo il comma 1 dell'articolo 3 possa essere inserito un emendamento, di cui preannuncio la presentazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Alagna, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli atti di disposizione compiuti dall'indiziato dopo che sia stata presentata la proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione sono inefficaci se compiuti per arrecare pregiudizio al diritto dello Stato alla confisca, salvo che, trattandosi di atti a titolo oneroso, l'altro contraente sia in buona fede.

3. 8.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Si tratta di una norma generale che non contraddice la logica del sequestro anticipato, ma rientra fra le garanzie del cittadino secondo i principi dello Stato di diritto.

ANTONIO BARGONE. Nel corso della riunione informale tenutasi ieri ho avuto modo di illustrare il senso e lo spirito dell'emendamento 3. 5, che è quello di colpire comunque il patrimonio, anche nel

caso intervenga il decesso dell'interessato, per evitare che gli eredi possano godere di un patrimonio proveniente da attività illecite. Da parte degli altri gruppi sono state avanzate obiezioni circa la possibile incostituzionalità di tale emendamento. Il gruppo comunista riconosce la necessità di riflettere su tale aspetto per verificare la effettiva possibilità che la previsione violi qualche diritto costituzionalmente protetto e recepisce la perplessità provenienti dal Governo e dagli altri gruppi. Alla luce di tali valutazioni ritiriamo l'emendamento 3. 5 pur sottolineando il fatto che il problema da esso evidenziato rimane aperto.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ritiene pleonastico l'emendamento 3. 2 che inserisce le parole « con decreto motivato » ed, esprime, pertanto, parere contrario.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Il parere favorevole da me precedentemente espresso era dettato da ragioni di correttezza nei confronti dell'onorevole Mastrantuono che si è momentaneamente allontanato. In seguito a quanto sottolineato dal sottosegretario ritengo di dover rivedere la mia posizione. Sull'emendamento 3. 2, pertanto, mi rimetto alla Commissione.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento 3. 8.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero precisare le motivazioni di tale parere contrario. Il Governo ritiene innanzitutto superfluo l'emendamento 3. 8; inoltre con esso si introducono in un procedimento di prevenzione caratteri ed effetti civilistici che devono essere riservati al procedimento normale. Il Governo riconosce, peraltro, che il contenuto dell'emendamento risponde ad una esigenza effettiva. Gli acquirenti in buona fede possono far valere nella causa civile tutti i loro diritti e le ragioni

della loro buona fede; non diventano inefficaci, pertanto, atti compiuti dal terzo che acquisti in buona fede da persona accusata di reati di stampo mafioso.

Raccomando inoltre l'approvazione dell'emendamento del Governo 3. 7.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Siamo favorevoli all'emendamento del Governo 3. 7. Concordiamo altresì con il Governo nell'esprimere parere contrario sull'emendamento del relatore 3. 8 perché, anche se si coglie la *ratio*, e il suo inserimento potrebbe apparire opportuno, esso non è accoglibile se si considerano le osservazioni testé espresse.

GIULIO MACERATINI. Riterrei opportuno un attimo di riflessione sull'emendamento Mastrantuono 3. 2, perché nell'articolo 3, con riferimento all'emanazione successiva di un provvedimento di confisca dovuta ad indagini complesse, si prevede la proroga del relativo termine con provvedimento motivato. Se valesse il principio generale secondo cui tutte le volte che vi è un provvedimento dell'autorità giudiziaria, esso deve prevedere anche la motivazione, allora non vi sarebbe bisogno di questa dizione; oppure si vuole operare una distinzione tra il potere di decreto e quello di ordinanza. L'ordinanza segue il procedimento in cui vi è stato il contraddittorio tra le parti o dove, quanto meno, queste sono state in qualche modo coinvolte. Il decreto, viceversa, è l'espressione del potere connotato all'esercizio di certe funzioni, che non hanno bisogno sempre, in quanto tali, di una motivazione. Allora l'emendamento Mastrantuono aggiunge un carattere di garanzia che riterrei meritevole di attenzione. Tutto ciò sembrerebbe strano anche per l'argomento *a contrario*, per cui si potrebbe pensare che il decreto non ha bisogno di motivazione dato che, laddove era voluta, veniva espressamente prevista dal legislatore.

VINCENZO SORICE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Desidero assicurare l'onorevole Maceratini che prevedere un decreto motivato è superfluo

perché il provvedimento di applicazione deve essere sempre motivato ai sensi del quinto comma dell'articolo 4 della legge n. 1423 del 1956. Le sue preoccupazioni sono legittime, ma hanno già trovato fondamento in quella previsione normativa.

ANTONIO BARGONE. Dichiaro il voto favorevole del gruppo comunista sull'emendamento del Governo 3. 7, anche se siamo dell'avviso che quello da noi formulato era più preciso e avrebbe consentito di evitare problemi interpretativi.

Nell'invitare il relatore, onorevole Alagna, a ritirare il proprio emendamento 3. 8, vorrei ricordare che il nostro gruppo aveva presentato un identico emendamento, ritenendo che il capoverso 5 e 6 dell'articolo 2 non fossero sufficientemente garantisti; pertanto, avevamo pensato a questa formulazione, che era quella introdotta dal disegno di legge Alinovi. Una volta approvato l'emendamento del Governo, che in qualche modo eliminava alcune delle nostre preoccupazioni rispetto alla formulazione precedente, introdurre una proposta di modifica come quella del relatore all'articolo 3 avrebbe potuto provocare qualche confusione e un appesantimento della procedura con l'introduzione di un giudizio civile che si verrebbe ad intersecare con il processo penale.

EGIDIO ALAGNA, Relatore. Sottolineo che, proprio perché si tratta di una norma generale di garanzia — come è stato osservato da tutti i gruppi — varrebbe la pena di includerla nel testo; ciò nonostante, constatando la pressoché unanime contrarietà dei gruppi all'emendamento 3. 8, accolgo l'invito a ritirarlo.

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento 3. 2 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 3. 7, favorevole il relatore.

(È approvato).

Stante l'assenza dell'onorevole Mellini, si intende che abbia rinunciato agli emendamenti presentati.

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'articolo 2-*quinquies* è inserito il seguente:

« ART. 2-*sexies* — 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro ai sensi degli articoli 2-*bis* e 2-*ter* il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore. L'amministratore ha il compito di provvedere alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato.

2. Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.

3. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto; se particolari esigenze lo richiedono, può essere nominata, con provvedimento motivato, persona non munita delle suddette qualifiche professionali.

4. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini, e le persone con esse conviventi né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 4.

4. 3.

Il Relatore.

Sopprimere l'articolo 4.

4. 1.

Mellini.

Sopprimere il primo capoverso.

4. 2.

Mellini.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Ricordo ai colleghi che la soppressione dell'articolo 4 è direttamente conseguenziale alla conversione in legge del decreto-legge n. 230 del 1989 nel quale il contenuto di tale articolo è stato trasfuso.

PRESIDENTE. Posto, appunto, che il contenuto dell'articolo 4 è già stato trasfuso nella legge di conversione del decreto-legge n. 230 del 1989, gli emendamenti ad esso riferito, così come formulati, devono ritenersi improcedibili, ad eccezione di quelli interamente soppressivi.

Pongo quindi in votazione il mantenimento dell'articolo 4.

(È respinto).

L'articolo 4 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'articolo 2-*sexies* è inserito il seguente:

« ART. 2-*septies* — 1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione scritta del giudice delegato.

2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

3. Egli deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio, e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale, su proposta del giudice delegato o d'ufficio.

4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 5.

5. 3.

Il Relatore.

Sopprimere l'articolo 5.

5. 1.

Mellini.

Al primo capoverso, sopprimere le parole: senza autorizzazione scritta del giudice delegato.

5. 2.

Mellini.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Ricordo che anche la soppressione dell'articolo 5 è direttamente conseguenziale alla conversione in legge del decreto-legge n. 230 del 1989 in cui il contenuto di tale articolo è stato trasfuso.

PRESIDENTE. Posto, appunto, che il contenuto dell'articolo 5 è già stato trasfuso nella legge di conversione del de-

creto-legge n. 230 del 1989, gli emendamenti ad esso riferito, così come formulati, devono ritenersi improcedibili, ad eccezione di quelli interamente soppressivi.

Pongo quindi in votazione il mantenimento dell'articolo 5.

(È respinto).

L'articolo 5 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'articolo 2-*septies* è inserito il seguente:

« ART. 2-*octies* - 1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme da lui riscosse a qualunque titolo e a tal fine determinate dal giudice delegato.

2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.

3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento del compenso all'amministratore, per il rimborso delle spese da lui sostenute per i suoi coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-*septies*, sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo 2-*septies*, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3 sono disposti con decreto motivato del tribunale, su

relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti e della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione.

5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale.

6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria.

7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso l'amministratore può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 6.

6. 12.

Il Relatore.

Sopprimere l'articolo 6.

6. 2.

Mellini.

Sopprimere il primo capoverso.

6. 3.

Mellini.

Sopprimere il secondo capoverso.

6. 4.

Mellini.

Dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:

2-bis. L'amministratore deve in ogni caso assicurare l'economicità dell'attività

e non può creare pregiudizio all'attività medesima rispondendo diversamente a titolo personale.

6. 1.

Nicotra, Vairo, Paganelli.

Sopprimere il terzo capoverso.

6. 5.

Mellini.

Sopprimere il quarto capoverso.

6. 6.

Mellini.

Sopprimere il quinto capoverso.

6. 7.

Mellini.

Sopprimere il sesto capoverso.

6. 8.

Mellini.

Al sesto capoverso, dopo le parole: all'amministratore, aggiungere le seguenti: ed al sequestrato e agli altri aventi diritto sulle cose oggetto del sequestro.

6. 9.

Mellini.

Sopprimere il settimo capoverso.

6. 11.

Mellini.

Al settimo capoverso, dopo le parole: all'amministratore, aggiungere le seguenti: il sequestrato e gli altri aventi diritto sulle cose oggetto del sequestro.

6. 10.

Mellini.

EGIDIO ALAGNA, Relatore. Ricordo ai colleghi che la soppressione dell'articolo 6

è direttamente conseguenziale alla conversione in legge del decreto-legge n. 230 del 1989 nel quale il contenuto di tale articolo è stato trasfuso.

PRESIDENTE. Posto, appunto, che il contenuto dell'articolo 6 è già stato trasfuso nella legge di conversione del decreto-legge n. 230 del 1989, gli emendamenti ad esso riferito, così come formulati, devono ritenersi improcedibili, ad eccezione di quelli interamente soppressivi.

Pongo quindi in votazione il mantenimento dell'articolo 6.

(È respinto).

L'articolo 6 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7

1. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'articolo 2-*octies* è inserito il seguente:

« ART. 2-*novies* — 1. I beni confiscati ai sensi della presente legge sono devoluti allo Stato; se il sequestro ha per oggetto la quota di una società semplice, in nome collettivo o in accomandita semplice la confisca comporta la sua liquidazione in favore dell'erario.

2. I crediti, i titoli e le somme di denaro sono incamerati a favore dell'erario. Gli altri beni mobili, ivi compresi quelli registrati sono venduti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72.

3. Ai fini della destinazione dei beni immobili e dei beni costituiti in azienda, i provvedimenti definitivi di confisca degli stessi debbono essere comunicati, a cura delle cancellerie del tribunale, della Corte di appello e della Corte di cassazione, al prefetto della provincia nella quale si trovano i beni o ha sede l'azienda.

4. Il prefetto formula al Ministro delle finanze proposte in ordine alla destina-

zione da conferire ai beni, sulla base del parere espresso da una commissione provinciale, presieduta dal prefetto e costituita dal questore, dall'intendente di finanza, dal sindaco nella cui circoscrizione si trova l'immobile o ha sede l'azienda e da chi ha esercitato l'ufficio di amministratore prima della confisca.

5. La proposta può riguardare la conservazione del bene al patrimonio dello Stato, il trasferimento ad altro ente pubblico per essere destinato al perseguimento dei fini istituzionali, la vendita diretta a società e imprese a partecipazione pubblica, ovvero la vendita con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72.

6. Il Ministro delle finanze dispone con decreto la destinazione del bene ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 7.

7. 9.

Il Relatore.

Sopprimere l'articolo 7.

7. 1.

Mellini.

Sopprimere il primo capoverso.

7. 2.

Mellini.

Sostituire il primo capoverso con il seguente:

1. I beni confiscati ai sensi della presente legge sono acquisiti al patrimonio dello Stato; essi sono immediatamente assunti in consistenza dall'Amministrazione delle finanze che ne dispone ai sensi delle norme sulla contabilità generale dello Stato. Se il sequestro ha avuto per oggetto la quota di una società semplice, in nome collettivo o in accomandita semplice la confisca comporta la sua liquidazione in favore dell'erario. La stessa disciplina si applica anche ai beni che sono

stati oggetto di provvedimento definitivo di confisca allo stesso titolo.

7. 8.

Bargone, Cicone, Finocchiaro
Fidelbo, Fracchia, Orlandi,
Pedrazzi Cipolla, Recchia,
Trabacchi, Turco, Vacca,
Violante.

Sopprimere il terzo capoverso.

7. 3.

Mellini.

Sopprimere il quarto capoverso.

7. 4.

Mellini.

Sopprimere il quinto capoverso.

7. 5.

Mellini.

Al quinto capoverso, sopprimere le parole: a società e impresa a partecipazione pubblica ovvero la vendita.

7. 6.

Mellini.

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

7. Anche dopo la confisca l'amministratore giudiziario continua nella sua attività fino a quando a seguito del provvedimento del Ministero delle finanze, non è effettuato il trasferimento dell'amministrazione al nuovo titolare.

7. 7.

Bargone, Cicone, Finocchiaro
Fidelbo, Fracchia, Orlandi,
Pedrazzi Cipolla, Recchia,
Trabacchi, Turco, Vacca,
Violante.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Ricordo che la soppressione dell'articolo 7 è direttamente conseguenziale alla conversione in

legge del decreto-legge n. 230 del 1989, in cui il contenuto di tale articolo è stato trasfuso.

PRESIDENTE. Posto, appunto, che il contenuto dell'articolo 7 è già stato trasfuso nella legge di conversione del decreto-legge n. 230 del 1989, gli emendamenti ad esso riferito, così come formulati, devono ritenersi improcedibili, ad eccezione di quelli interamente soppressivi.

Pongo quindi in votazione il mantenimento dell'articolo 7.

(È respinto).

L'articolo 7 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8

1. Nel sesto comma dell'articolo 3-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: « Il provvedimento del tribunale vale come titolo esecutivo » sono soppresse.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 8.

8. 3.

Il Relatore.

Sopprimere l'articolo 8.

8. 1.

Mellini.

Sostituire le parole: sono soppresse con le seguenti: sono sostituite con le parole: « Il provvedimento del tribunale costituisce titolo esecutivo ».

8. 2.

Mellini.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Ricordo che la soppressione dell'articolo 8 è direttamente conseguenziale alla conversione in legge del decreto-legge n. 230 del 1989, in

cui il contenuto di tale articolo è stato trasfuso.

PRESIDENTE. Posto, appunto, che il contenuto dell'articolo 8 è già stato trasfuso nella legge di conversione del decreto-legge n. 230 del 1989, gli emendamenti ad esso riferito, così come formulati, devono ritenersi improcedibili, ad eccezione di quelli interamente soppressivi.

Pongo quindi in votazione il mantenimento dell'articolo 8.

(È respinto).

L'articolo 8 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

1. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575, il secondo e il terzo comma dell'articolo 3-ter sono sostituiti dai seguenti:

« Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ma i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.

I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro diventano esecutivi 10 giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla Corte di appello. In tal caso, se la Corte entro i 10 giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività, può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.

In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 9.

9.4.

Il Relatore.

Sopprimere l'articolo 9.

9. 1.

Mellini.

Al primo capoverso, sostituire le parole: diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce con le seguenti: sono differiti al momento in cui le decisioni relative divengono esecutive.

9. 2.

Mellini.

Sopprimere il secondo capoverso.

9. 3.

Mellini.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Ricordo che la soppressione dell'articolo 9 è direttamente conseguenziale alla conversione in legge del decreto-legge n. 230 del 1989, in cui il contenuto di tale articolo è stato trasfuso.

PRESIDENTE. Posto, appunto, che il contenuto dell'articolo 9 è già stato trasfuso nella legge di conversione del decreto-legge n. 230 del 1989, gli emendamenti ad esso riferito, così come formulati, devono ritenersi improcedibili, ad eccezione di quelli interamente soppressivi.

Pongo quindi in votazione il mantenimento dell'articolo 9.

(È respinto).

L'articolo 9 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

1. L'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti del presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10.

1. L'articolo 10 della legge 21 maggio 1965, n. 575, è abrogato.

10. 2.

Mellini.

Al primo capoverso, sostituire le parole:
Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura

con le seguenti: Le persone sottoposte in forza di provvedimento definitivo a misura.

10. 3.

Mellini.

Al primo capoverso, sopprimere le lettera b).

10. 5.

Mellini.

Al primo capoverso, lettera c), sopprimere le parole: di costruzione, nonché.

10. 4.

Mellini.

Al primo capoverso, sopprimere la lettera e).

10. 6.

Mellini.

Al primo capoverso, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: salvo che si tratti di contributi aventi carattere risarcitorio per calamità naturale ed eventi climatici o si tratti di integrazione di prezzi disposte con provvedimenti di ordine generale.

10. 8.

Mellini.

Sopprimere il terzo ed il quarto capoverso.

10. 1.

Nicotra, Vairo, Paganelli.

Sopprimere il quarto capoverso.

10. 7.

Mellini.

Al quarto capoverso, sostituire le parole: Il tribunale dispone con le seguenti: Il tribunale può disporre e sopprimere le pa-

role da: nonché nei confronti sino a: scelte e indirizzi.

10. 9.

Nicotra.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Per gli emendamenti presentati all'articolo 10 intendiamo riferirci al dibattito svolto sull'articolo 2, laddove abbiamo puntualizzato che l'approvazione di quel testo non costituiva precedente perché non in rapporto diretto con l'articolo 10.

Riteniamo in particolare che il quarto capoverso dell'articolo 10 sia incostituzionale poiché viola il principio della responsabilità personale in materia penale. A nostro avviso, è necessario riferirsi sempre alla responsabilità diretta anche quando trattasi di misure « coercitive » per presupposti e fatti che non sono adducibili al soggetto inquisito. A nostro avviso l'articolo 27 della Costituzione viene con il quarto capoverso apertamente violato; chiediamo pertanto, con l'emendamento 10. 1, in via principale la soppressione del quarto capoverso dell'articolo 10 ed in via subordinata, precisamente con il nostro emendamento 10. 9, che la prima parte di tale capoverso venga modificata prevedendo per il tribunale non il « disporre » ma il « può disporre » nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione.

In caso contrario, sarebbero lese le norme civili di garanzia dell'individuo. È assurdo che un padre galantuomo che eserciti attività imprenditoriale venga infatti colpito dalla stessa misura preventiva del figlio che va a delinquere e di cui non ha alcuna responsabilità se non quella di essere « padre » e di convivere!

Dal punto di vista giuridico dobbiamo stare attenti a non realizzare fattispecie così perverse. Con la formulazione che proponiamo il giudice valuterà se applicare o meno le misure di prevenzione a chiunque conviva con la persona colpita da tali misure.

Con la seconda parte del nostro emendamento 10. 9 proponiamo la soppres-

sione dell'inciso che riguarda le imprese, le associazioni, le società ed i consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. Non ci sembra giusto che la disonestà di alcuni soci (magari sconosciuti) possa danneggiare gli altri, i quali si vedrebbero revocate determinate licenze. Basterebbe pensare alle conseguenze di un simile comportamento nei confronti, ad esempio, di consorzi di imprese come quelli per la realizzazione degli stadi per il campionato mondiale di calcio, consorzi nei quali sono coinvolte imprese che fanno capo all'Italstat, agli Agnelli, ai Rendo e ad altri costruttori. A mio avviso, la norma in questione, se non modificata, rappresenta un paradosso giuridico.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Il testo dell'articolo 10 di cui al disegno di legge governativo si fa carico della necessità di utilizzare procedimenti di prevenzione per quanto riguarda i rapporti, sempre più riscontrabili, tra attività economica finanziata per il riciclaggio dei capitali illeciti, tessuto economico e pubblica amministrazione.

È inutile sottolineare, sempre per quanto riguarda la questione delle concessioni di licenze per l'esecuzione di opere pubbliche, o di attività svolte nell'ambito della pubblica amministrazione, che il momento imprenditoriale può essere facile preda di infiltrazioni mafiose; sulla necessità di arginare questo pericolo siamo tutti d'accordo.

Credo debba essere apprezzato lo sforzo, di cui all'articolo 10, di considerare tutti quei momenti che possono rendere possibile il varco delle infiltrazioni mafiose all'interno della pubblica amministrazione, dei privati o degli enti pubblici a fini di riciclaggio del denaro sporco o di sostegno finanziario ad attività criminose.

Per venire alle questioni sollevate dal collega Nicotra vorrei chiarire che il momento della garanzia dei diritti del cittadino rappresenta un valore che ha fortis-

sima presa nell'ambito del mio gruppo, ma non può essere utilizzato altro che per quello che rappresenta. Utilizzare argomenti come quello dell'onorevole Nicotra, il quale ravvisa una violazione del principio costituzionale della responsabilità penale e personale per modificare il quarto capoverso dell'articolo 10 mi sembra una operazione che necessiti di una meditazione. Vorrei ricordare che già la Corte costituzionale è stata interpellata sul punto e con una pronuncia del maggio di questo anno ha correttamente distinto tra vigenza del principio costituzionale nell'ambito del procedimento penale (perché di responsabilità penale tratta l'articolo 27 della Costituzione) e procedimento di prevenzione che ha natura assolutamente diversa.

Per altro, ritorniamo qui sulla possibilità di avere una disciplina che recida i rapporti tra il soggetto più rappresentativo — direttamente collegato all'attività criminale — e la pubblica amministrazione e comunque il mondo imprenditoriale sano; penso ad uno strumento che recida tutti gli altri legami, tra i quali quelli con i prestanome, che possono costituire altrettanti varchi per l'infiltrazione mafiosa all'interno dell'apparato della pubblica amministrazione e comunque all'interno del tessuto economico.

Ciò detto, ritengo siano inutilizzabili i rilievi di incostituzionalità mossi nei confronti del quarto capoverso dell'articolo 10. Voglio ribadirlo anche sulla scorta delle considerazioni espresse dalla Corte costituzionale. Ritengo invece opportuno il varo di uno strumento capace di recidere anche i legami che un'organizzazione mafiosa può intessere al di là dei suoi esponenti di spicco, utilizzando personale e strutture imprenditoriali o societarie, appunto per penetrare all'interno del tessuto amministrativo.

GAETANO VAIRO. Desidero soltanto eliminare, per quanto riguarda il gruppo della democrazia cristiana, le legittime preoccupazioni espresse con intelligenza dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo.

Voglio subito chiarire che noi democristiani non ci affezioniamo al criterio ed al vezzo del garantismo; solleviamo bensì una questione di garanzia dei diritti del cittadino. Del resto, la criminologia obbedisce ad un sottofondo di valori ben precisi.

Qui non si richiama la nota sentenza della Corte costituzionale per ribadire un concetto a tutti chiaro. Qui si tratta della necessità di colpire l'attività concorrente, concorsuale, non quella del singolo diretto interessato. La Corte costituzionale si è interessata della destinazione passiva, del destinatario del sistema penale preventivo, quando trattasi della stessa persona. Quindi, la delicatezza — così come nel problema delicato del fondamento di responsabilità oggettiva o non, che tanto interessa la dottrina e la giurisprudenza — attiene addirittura al sistema di prevenzione, nel senso che il rigore del legislatore dev'essere affinato per evitare una possibile violazione del principio costituzionale, dato che si tratta non della persona che viola ma della persona che convive con quella.

Tale problema, di per sé enorme, è stato superato con difficoltà ai fini della responsabilità penale, ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, ma non può essere portato a soluzione per quanto riguarda il sistema di prevenzione.

Non siamo innamorati del garantismo; tuttavia, di fronte al rischio di colpire un innocente, siamo per un sistema discrezionale che garantisca i diritti del cittadino e pertanto riteniamo che debba essere adottata la dizione «può disporre».

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Prendo atto del senso di responsabilità dimostrato da tutti i gruppi presenti su una materia molto difficoltosa.

Mi dichiaro contrario all'emendamento 10.1, mentre condivido in pieno la motivazione testé addotta dall'onorevole Vairo a sostegno dell'emendamento 10.9. Tuttavia, per quanto riguarda la proposta di sopprimere le parole da «nonché» a «in-

dirizzi», mi permetto di invitare sia i proponenti l'emendamento, sia i rappresentanti del Governo a riflettere sull'opportunità di sopprimere, se mai, soltanto le parole «o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi».

Posso anche capire che il tribunale assuma provvedimenti nei confronti di chi sia amministratore; non capisco invece come possa prenderne nei confronti di chi determini in qualsiasi modo scelte ed indirizzi, giacché non vedo come, in termini di misure di prevenzione, si possa pervenire a prove in tale senso.

Ho voluto fornire alla Commissione un ulteriore elemento per una più approfondita riflessione. Chiedo dunque agli onorevoli colleghi ed ai rappresentanti del Governo di pronunciarsi a tale riguardo.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Prendo atto del chiarimento fornito dal relatore; non voglio nemmeno io eccedere in garantismo, ma personalmente ritengo che la norma sia abbastanza pericolosa.

Stiamo parlando dell'applicazione di sanzioni relative a licenze e concessioni nei confronti di persone verso le quali non vi è alcun provvedimento o iniziativa del tribunale, oppure nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione. In passato, nella mia qualità di sindaco, ho già avuto modo di vedere colpite dalle misure in questione persone conviventi che, in realtà, non avevano altra responsabilità che quella di convivere; in quest'ottica mi domando se la sostituzione dell'espressione «il tribunale dispone» con l'inciso «il tribunale può disporre» risolva il problema. Non so, infatti, a quali parametri di valutazione possa fare riferimento il magistrato applicando questo suo potere discrezionale.

In questo momento non ho una soluzione da proporre, mi limito a rappresentare l'estrema difficoltà di applicazione di una norma che, per la prima parte, mi pare assai pericolosa.

Per quanto riguarda la seconda parte del capoverso, concordo pienamente con la proposta del relatore; non mi pare infatti possibile prevedere sanzioni nei confronti di imprese, associazioni o società per le quali la persona sottoposta a misura di prevenzione «determini in qualsiasi modo scelte ed indirizzi». Noi affidiamo il sistema di prevenzione ai sospetti e non diamo garanzie a quanti sono colpiti da misure di prevenzione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati. Poiché l'onorevole Mellini non è presente, s'intende che abbia rinunciato agli emendamenti presentati.

EGIDIO ALAGNA, Relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento Nicotra ed altri 10. 1.

Per quanto riguarda l'emendamento Nicotra 10.9, esprimo parere favorevole sulla prima parte, mentre chiedo che il presentatore modifichi la seconda nel senso da me indicato.

GIAN CARLO RUFFINO, Sottosegretario di Stato per l'interno. La questione è già stata dibattuta quando abbiamo affrontato gli emendamenti all'articolo 2 e dobbiamo riconoscere che le osservazioni, le obiezioni che alcuni colleghi hanno formulato al testo possono dare luogo a difficoltà interpretative. Credo che si debba subito sgombrare il campo da eventuali eccezioni di costituzionalità perché, come ha ricordato la collega Finocchiaro, la sentenza emanata sul tema specifico dalla Corte costituzionale il 9 marzo scorso è stata di chiarezza esemplare: nessuna eccezione in ordine alla costituzionalità di questo testo, a mio avviso, ha trovato conforto nella decisione della Corte.

Peraltro, il problema dei consorzi, sul quale più volte ha richiamato la nostra attenzione il collega Nicotra, deve essere affrontato; credo infatti che nessuno di noi, obiettivamente ed onestamente, voglia sottoporre i consorzi, che si stanno

formando con particolare dovizia in questo campo, ad indagini di prevenzione che non sono certo opportune. Sotto questo profilo il Governo si è reso conto della situazione ed è intenzionato a proporre un emendamento al quarto capoverso tendente a sostituire le parole «nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi» con «nei confronti di imprese o società, anche se partecipanti a raggruppamenti o consorzi». Il Governo è invece contrario all'emendamento Nicotra 10.9, che introduce la discrezionalità del tribunale nell'estensione dei divieti e delle decadenze previsti dal primo e secondo capoverso dell'articolo 10, e favorevole al mantenimento della disposizione tassativa prevista nel quarto capoverso, in modo da evitare che possano verificarsi interpretazioni difformi. Si badi, peraltro, che la disposizione, assoluta dovrebbe riguardare soltanto le persone che convivono con la persona sottoposta alla misura di prevenzione, nonché le imprese o società, di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore.

RAFFAELE MASTRANTUONO. I figli conviventi risultano esclusi?

GIAN CARLO RUFFINO, Sottosegretario di Stato per l'interno. La disposizione riguarda chiunque conviva. Comprendo bene che devono essere necessarie certe garanzie, ma quando si ha a che fare con una delinquenza mafiosa sempre più organizzata e che sta operando (il delitto Ligato è soltanto una fase di questa manifestazione) nella misura in cui sta operando, credo che, senza eliminare le garanzie costituzionali previste a favore dei cittadini, sia necessario affrontare il problema con grande determinazione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Quindi anche i figli minorenni!

GIAN CARLO RUFFINO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Vi state battendo

non contro il disegno di legge oggi in discussione, ma contro la legge Rognoni-La Torre, che già conteneva tali disposizioni. Si tratta, quindi, di una polemica molto retrospettiva. Poi, naturalmente, sarà la Commissione a decidere.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. La Commissione decide, ma le polemiche sono ben precise, non imputabili alla Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Non vogliamo che «per legge» i nostri figli diventino delinquenti!

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi di lasciare al rappresentante del Governo la possibilità di esprimersi.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Alcune delle norme in discussione sono già previste nella legge n. 575 del 1965, nella stessa misura e nella stessa letterale dizione. Una novità è rappresentata dai consorzi di impresa: novità che potrebbe dare luogo nelle interpretazioni concrete a situazioni di difficoltà. Il Governo, attraverso l'emendamento che ora sottopone all'attenzione della Commissione, vuole superarle prevedendo — come ho già detto — che il tribunale disponga che i divieti e le decadenze previsti nel primo e secondo capoverso operino, oltre che nei confronti dei conviventi, nei confronti di imprese e società, anche se partecipanti a raggruppamenti o consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore.

In tal modo si identificano esattamente le società e le imprese, senza coinvolgere (la mia dichiarazione potrà valere come interpretazione della norma) quelle che partecipano ai consorzi, così eliminando le preoccupazioni e gli inconvenienti cui faceva correttamente riferimento il collega Nicotra.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto capoverso, sostituire le parole: nonché nei confronti di imprese, associa-

zioni, società e consorzi, con le seguenti: nonché nei confronti di imprese o società, anche se partecipanti a raggruppamenti o consorzi.

10. 10.

BRUNO FRACCHIA. Vorrei avere il tempo di esaminare il testo dell'emendamento che il Governo ha ora presentato.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per consentire ai gruppi politici di valutare le problematiche poste dagli emendamenti in questione.

La seduta, sospesa alle 12,10, è ripresa alle 12,35.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Desidero confermare che sono favorevole all'approvazione della prima parte dell'emendamento Nicotra 10. 9 che evita l'automatismo nel comportamento del magistrato, lasciando a quest'ultimo la facoltà di decidere sull'applicazione della norma in questione.

Per quanto riguarda la seconda parte di tale emendamento, invito l'onorevole Nicotra a riformularlo nel senso di proporre solo la soppressione dell'inciso finale «o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi».

Sull'emendamento presentato dal Governo all'articolo 10 debbo invece manifestare le mie perplessità, pur dando atto allo stesso del tentativo di migliorare il testo del disegno di legge. Su tale emendamento esprimo parere contrario.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Accetto l'invito del relatore, riformulando la seconda parte del mio emendamento 10. 9 nel senso da lui richiesto. Nel contempo, ritiro l'emendamento 10. 1.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A nome del Governo mi dichiaro contrario

all'emendamento 10. 9 anche perché la normativa in vigore è più estensiva e fa riferimento esplicito alle scelte ed agli indirizzi definiti « abitualmente » in qualità di socio dalla persona cui siano eventualmente da applicare le misure di prevenzione.

D'altra parte il Governo ha già manifestato contrarietà anche alla prima parte dell'emendamento tendente a sostituire, al quarto capoverso, la parola « dispone » con l'espressione « può disporre », rimettendosi comunque alla decisione della Commissione. Dichiaro di essere contrario alla seconda parte dell'emendamento 10. 9, tendente a sopprimere le parole « o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi ». Dichiaro, infine, di ritirare il proprio emendamento 10. 10.

BRUNO FRACCHIA. Il gruppo comunista è contrario alla modifica del testo del quarto capoverso dell'articolo 10.

Penso che chiunque si sia avvicinato a tale norma e soprattutto coloro i quali l'hanno predisposta abbiano immediatamente avuto la sensazione, addirittura la convinzione, di essere di fronte ad un nodo importante di questo provvedimento, come se la norma stessa fosse stata dettata da una serie di esperienze enucleatesi nel corso del tempo.

I problemi della lotta contro la mafia nelle sue implicazioni di carattere economico sono tutti qui; e le soluzioni adottate poggiano sull'esperienza di tutta una serie di espedienti attuati dall'organizzazione mafiosa proprio per eludere gli effetti delle disposizioni legislative precedenti, in virtù delle quali si era riusciti ad impedire determinate attività delinquenziali. Alludo alla famosa questione dei prestanome e delle aziende collegate in associazioni od in consorzi.

Nulla quaestio per quanto riguarda le imprese che abbiano come amministratore colui che venga raggiunto da misure di prevenzione. È chiaro che tali imprese non attendono più, ormai, la misura di prevenzione e si collocano in altro modo,

in anticipo sulla stessa declaratoria della misura di prevenzione.

Dunque, la necessità di colpire comunque i prestanome rappresenta, a nostro avviso, uno dei pilastri della lotta contro la mafia. Se prescindiamo da questa necessità, non saremo in grado di condurre efficacemente tale lotta.

Penso che il Governo abbia fatto bene a stabilire una presunzione *iuris et de iure* per quanto concerne tale situazione di fatto. La soluzione del problema dei consorzi non può non passare attraverso tale strada, dove per altro quella presunzione non esiste più, nel senso che quando un'impresa che ha legami mafiosi o, comunque, è diretta da amministratore raggiunto da misura di prevenzione o da prestanome della persona raggiunta da misura di prevenzione, fa parte di un consorzio o di una associazione di imprese, ci troviamo di fronte a due soluzioni distinte.

La prima è che quell'impresa incontri tutte le misure interdittive previste e che queste riguardino anche il consorzio e l'associazione, in quanto i loro indirizzi sono determinati dall'impresa, che abbiamo già visto essere diretta o da amministratore raggiunto da misura di prevenzione o da suo prestanome. In questo caso non vi è la presunzione *iuris et de iure*, ma un accertamento concreto va compiuto dal giudice che deve disporre il provvedimento e che deve accertare che la persona sottoposta alla misura di prevenzione determini in qualsiasi modo scelte ed indirizzi.

Al di fuori di questa motivazione e prova che il giudice deve offrire non scatta la norma e quindi le misure interdittive non si estendono anche al complesso delle imprese.

Come ha già fatto molto bene la collega Finocchiaro, devo a mia volta notare che il comportamento dei colleghi della maggioranza — non solo del gruppo democristiano — ci lascia molto perplessi ed inquieti rispetto alla sorte di questa legge e, soprattutto, rispetto alla volontà politica di intervenire su questo feno-

meno. Credo che alcune conseguenze possano essere ricavate, sul piano politico, dalla discussione odierna e non tarderemo a farlo.

Pensavamo che, almeno su questa materia, il Governo insistesse sulla sua tesi e la difendesse, invece si è rimesso alla volontà della maggioranza. Per i motivi già esposti, il gruppo comunista voterà in difesa del testo del disegno di legge.

RAFFAELE MASTRANTUONO. A giudicare dalle dichiarazioni di alcuni colleghi, sembra vi sia una divisione tra la maggioranza, che sostanzialmente vuole impedire un sistema normativo che eviti più che l'esistenza di prestanomi il fenomeno del riciclaggio — poiché l'obiettivo fondamentale mi pare proprio questo — e l'opposizione che, invece, vuole l'approvazione di questo disegno di legge. Invece, se una differenza c'è, è tra opposizione e gruppi di maggioranza che si preoccupano, in considerazione di quanto accade in concreto, di prevedere opportune norme di garanzia. Ho già fatto riferimento ad un episodio allucinante del quale sono stato personalmente testimone: una persona è stata diffidata perché si accompagnava ad un elemento mafioso; l'elemento mafioso era il figlio, quindi il carico era costituito dal rapporto tra padre e figlio.

Quindi vi è una differenza tra maggioranza e opposizione; tra chi crede, forse anche sbagliando, in un sistema di garanzie in generale e chi non ci crede.

Vorrei che anche i colleghi dell'opposizione si rendessero conto di questo e si facessero carico di determinate esigenze. Non vi è da parte della maggioranza e, in particolare, del gruppo socialista — che io rappresento — la volontà di ostacolare questa legge, della cui utilità e necessità siamo fermamente convinti nella misura in cui però non diventi strumento di persecuzione e criminalizzazione di intere famiglie.

Ritengo che la norma di cui alla prima parte del quarto capoverso sia chiaramente incostituzionale poiché non è possibile che, ad esempio, un figlio che eserciti autonoma attività professionale e

nei confronti del quale non vi sia alcun sospetto di appartenenza ad associazione mafiosa — poiché altrimenti si metterebbe in moto un provvedimento di prevenzione direttamente nei suoi confronti — sia punito per il solo fatto della convivenza. Non sono sicuro che si risolva completamente il problema attribuendo poteri discrezionali al tribunale; tuttavia, non avendo presentato miei emendamenti, concordo con quello dell'onorevole Nicotra e confido nell'esercizio del potere discrezionale da parte del giudice.

Per quanto riguarda la seconda parte, collega Fracchia, credo che più che il prestatore la norma voglia impedire l'esercizio di una pressione sulla direzione delle aziende, dal momento che si fa riferimento a persona che determini in qualsiasi modo scelte ed indirizzi. In virtù del sistema di polizia oggi vigente, un ufficiale di polizia giudiziaria può affermare che una persona ha fatto pressione nei confronti di una determinata azienda per determinarne gli indirizzi e non mi pare che vi siano sufficienti garanzie nei confronti dell'azienda stessa. Quindi, la preoccupazione che esprimo a nome del gruppo socialista va nella direzione contraria a quella indicata dal collega Fracchia, intendendo tutelare l'esigenza di arrivare presto e bene alla definizione di questo provvedimento.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Dichiaro a nome dei colleghi del gruppo della democrazia cristiana che voteremo a favore dell'emendamento 10.9 e contro, quindi, il mantenimento del quarto capoverso, poiché è stato apertamente e chiaramente affermato nel corso di questo dibattito che esso introduce una normativa — per alcuni aspetti, è vero, già contenuta nella legge Rognoni-La Torre, ma in modo più limitato — sicuramente incostituzionale, facendo discendere responsabilità, e quindi qualifica di delinquente, nei confronti di chi non ha commesso un fatto reato. L'appartenenza, come ha rilevato il collega Mastrantuono, allo stesso nucleo familiare di per sé non è sufficiente a far considerare delinquente il fi-

glio perché il padre delinque: sarebbe questa un'aperta violazione del principio costituzionale.

Noi proponiamo di modificare la disposizione nel senso di prevedere che il tribunale «può disporre», in modo da lasciare al giudice il compito di fare una valutazione, anche perché se il convivente è delinquente autonomamente può essere perseguito per concorso e non è, quindi, esclusa la strada della incriminabilità; stabilire, invece, drasticamente che il tribunale «dispone» significa che la legge determina d'ufficio la delinquenza di un soggetto. Si tratta di un assurdo giuridico che, ritengo, sarebbe sicuramente corretto da parte del Senato qualora venisse varato dalla Camera o provocherebbe l'intervento della Corte costituzionale se divenisse legge.

Per quanto riguarda la seconda parte della norma (estensibilità a società in cui un amministratore sia colpito da una misura di prevenzione) non dobbiamo dimenticare che l'articolo 10 riguarda la non concedibilità di licenze, concessioni e la revoca delle medesime, quindi siamo nel campo del diritto sostanziale poiché non ci si riferisce a misure di prevenzione vere e proprie, ma a misure di repressione. Dopo aver accertato che un soggetto è rimasto colpito, secondo la normativa in vigore, da una misura di prevenzione, far conseguire l'estensione di tale misura ad un soggetto estraneo è un paradosso giuridico che non posso non contestare. La lotta alla mafia si fa concretamente, si fa prima di tutto sul territorio, non con la caccia alle streghe; vi sono imprese da criminalizzare solo perché non passano dalle casse dei partiti o non sono con questi conniventi. L'Emilia Romagna è una regione, ad esempio, dove «non si respira», se non si attraversano passaggi obbligati (rosse o bianche che siano le amministrazioni) e dove si privilegiano precise cooperative.

In questo senso fare un elenco di imprese ed assoggettarle ad una simile situazione significa violare l'obiettivo che volevamo raggiungere. La mafia è connivenza con chi è forte, anche nelle regioni;

la mafia protegge l'affidamento del lavoro a determinate persone. Ebbene, non credo che con la legge che stiamo per varare siano rintracciabili modalità di lotta a questo sistema, anche se debbo dare atto al Governo dello sforzo compiuto in questa direzione ma non certamente con il quarto capoverso dell'articolo 10 che serve solo a qualche gruppo politico per intimorire.

PRESIDENTE. Mi scusi l'interruzione onorevole Nicotra, ma vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su un fatto che mi sembra molto importante. La materia che stiamo trattando riguarda sia il Ministero dell'interno sia il Ministero di grazia e giustizia; la mia esperienza mi ha portato a verificare che quello dell'interno, in relazione a tali problematiche, assume una posizione rivolta a privilegiare il bene preziosissimo della sicurezza dei cittadini, mentre il Ministero di grazia e giustizia tende a tutelare le garanzie dell'individuo nell'ambito di tale bene. Così è in Francia ed in altri paesi europei.

Credo che i colleghi debbano tenere presente il dato politico attuale, cioè l'identità di posizione assunta dai due dicasteri in questione. Ripeto, non mi sembra argomento da trascurare; aggiungo che la Commissione giustizia della Camera non è formata da esperti del settore, bensì da politici. Quindi, se lei, onorevole Nicotra, ha ritenuto giusto rilasciare alcune dichiarazioni ha fatto bene, però ritengo che sia mio dovere richiamare l'attenzione dei colleghi ad un dibattito che sia serio e funzionale alla soluzione dei problemi tecnico-politici (e non sono pochi) che abbiamo davanti.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Credo che le mie argomentazioni siano funzionali al dibattito poiché stiamo per varare una legge che, a mio avviso, ha effetti dirompenti sulla normativa in vigore. Sotto questo aspetto nell'ambito delle formulazioni proposte dal Governo si possono nascondere effetti politici che non sono voluti dal Governo medesimo. Penso ancora una volta agli elenchi di imprese

non gradite e a quelli di imprese gradite: ai posteri l'ardua sentenza! La verifica cioè di questa legge.

Per quanto riguarda la volontà del nostro gruppo ci siamo preoccupati di indicare all'attenzione dei colleghi le nostre perplessità ed abbiamo presentato i nostri emendamenti senza porci il problema di essere presenti all'interno della maggioranza; siamo solo due democristiani, poiché pensavamo che l'obiettività dei nostri ragionamenti non avesse bisogno di numeri per prevalere. Lasciamo al gruppo comunista la responsabilità di varare un testo simile con la casuale maggioranza che ha oggi in aula. Un testo che anziché lottare la mafia fa divenire « mafiosi » per legge i familiari di chi è mafioso; fa divenire mafiose per legge le imprese « sane ». Questa è aberrazione giuridica, demagogia, rottura dello Stato di diritto!

GIULIO MACERATINI. Le dichiarazioni fatte dal collega Nicotra mi sembrano gravi. Siccome saranno certamente fondate e non il pensiero di un frutto settembrino, chiedo che gli atti della seduta vengano inviati alla Presidenza della Camera e agli organi che si occupano della lotta alla mafia. Ripeto, mi sembra grave parlare di elenchi di imprese gradite ed elenchi di imprese non gradite, con cui si realizzano reati, perché di questo si tratta. Naturalmente dico queste cose *ad adiuvandum*.

PRESIDENTE. Le ricordo che i nostri lavori si stanno svolgendo in sede legislativa con resocontazione stenografica e che la pubblicità dei medesimi è assicurata anche mediante ripresa audiovisiva a circuito interno.

GIULIO MACERATINI. Poiché questi fatti si sono verificati e la discussione si svolge in tale clima (si è favorevoli o contrari con discriminazioni, a seconda di chi presenta gli emendamenti) è bene compiere questo gesto che ha valenza politica; poi torneremo al nostro compito di legislatori, nel quale, fatalmente, il dato tecnico-giuridico si accompagna al dato politico.

Indubbiamente l'emendamento 10. 9, per la parte che riguarda il potere discrezionale del giudice è dettato dalla motivazione di non lasciare effetti automatici alla norma in questione. Sappiamo peraltro, perché sperimentato in altre occasioni, che tutte le volte che si è lasciato al magistrato un potere discrezionale si è messo quest'ultimo in particolare difficoltà, cioè si è fatto diventare il magistrato stesso un bersaglio di pressioni. Una cosa è prevedere per legge un comportamento automatico, un'altra è scaricare la responsabilità di tale comportamento lasciando al giudice la « facoltà » di decidere. L'uso di questa discrezionalità fatalmente potrà essere oggetto di discussione. L'argomento mi lascia perplesso. Tuttavia, anche la determinazione automatica della misura di prevenzione mi lascia perplesso, perché se è vero che qui non si parla di responsabilità penale e del carattere personale di tale responsabilità, è pure vero che si incide in facoltà del cittadino, che, per il solo fatto della convivenza, possono essere legate — ma non lo sono necessariamente — ad una responsabilità che sia tale da richiedere questo tipo di misura.

Non so se non valga la pena, da parte del Governo (che ha anche gli strumenti tecnici per predisporre emendamenti in proposito), di studiare un meccanismo per cui si abbia l'automatismo della misura nei confronti del convivente, ma si abbia anche un sollecito modo per fare verificare, ove convivente vi sia, che questi non sia anche complice.

Pertanto, sarei anche per queste misure, che sono di decadenza di certe facoltà del cittadino; ma ritengo che debba essere previsto un meccanismo che consenta di provare il contrario, giacché il semplice automatismo nel legare ad una sorta di responsabilità oggettiva la convivenza è un criterio di cui non ho trovato traccia in alcun regime, democratico o dittatoriale che sia.

Se dunque si vuole arrivare a queste forme gravi, si cerchi però di recuperare la facoltà di provare la propria innocenza per colui che sia davvero innocente e che, pertanto, non va considerato colpevole per il solo fatto della convivenza.

Quindi, prima di procedere alla votazione — dalla quale preannuncio la mia astensione — si cerchi di non scrivere una pagina che non farebbe onore a nessuno.

Quanto alla dizione « determina », al quarto capoverso dell'articolo in esame, ritengo che essa sia un po' troppo vaga perché, stando alla scienza ed alla dottrina penalistiche, spazia, nel rapporto causale, dall'1 al 90 per cento. Occorre invece che la determinazione avvenga in modo concreto e prevalente.

PRESIDENTE. Essendone stata richiesta la votazione per parti separate, pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Nicotra 10. 9, tendente a sostituire la parole: « Il tribunale dispone » con le seguenti: « Il tribunale può disporre », su cui il relatore si è dichiarato favorevole mentre il Governo si è dichiarato contrario.

(È respinta).

Pongo in votazione la residua parte dell'emendamento Nicotra 10. 9, tendente alla soppressione delle parole: « o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi », su cui il relatore si è dichiarato favorevole mentre il Governo si è dichiarato contrario.

(È respinta).

Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. A parte il fatto che siamo giunti all'orario normale di interruzione della seduta, credo che sia utile sospendere questa discussione. Siamo disponibili per considerare eventualmente — così com'è stato richiesto dal relatore — la possibilità di dedicare una parte dell'odierno pomeriggio al prosieguo dell'esame informale del testo dei rimanenti articoli ed emendamenti, intorno alle ore 18, alla presenza dei rappresentanti del Governo, sempre che ciò serva a chiarire meglio le varie

posizioni, a snellire i lavori della Commissione ed a farci compiere passi avanti nella reciproca comprensione.

Voglio, con l'occasione, dire anche — e non solo perché l'argomento è già stato affrontato dall'onorevole Maceratini — che ci sono due questioni che vanno inquadrare nei nostri lavori, per le dichiarazioni svolte in questa sede, sia pure in un dibattito che — me ne rendo bene conto — è politico, come il presidente Rognoni ha ritenuto doveroso e politicamente opportuno sottolineare.

Credo, signor presidente, che un deputato della Repubblica — e, per di più, membro della Commissione giustizia — abbia non solo in diritto bensì anche il dovere inderogabile ed imprescindibile di trasmettere alle autorità competenti ogni notizia di illegalità, o di presunte illegalità, di cui sia a conoscenza.

Dunque, prima ancora di chiedere a lei di trasmettere alla Presidenza della Camera il resoconto di questa seduta perché tragga le conseguenze delle dichiarazioni qui svolte, mi sento in dovere di chiedere, anche personalmente, all'onorevole Nicotra di sottoporre alle autorità competenti tutti i dubbi che egli abbia sul funzionamento democratico delle istituzioni italiane, siano esse ubicate in Sicilia od in Emilia-Romagna od in Lombardia, od in Veneto.

Dico questo perché non vi è dubbio che il dibattito politico è acceso intorno ad una questione molto delicata; ma nessuno di noi, in uno Stato di diritto, proprio per le questioni sollevate dall'onorevole Nicotra nel corso dell'esame dell'articolo 10, ha il diritto, in quanto deputato della Repubblica...

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Qui si vuole sindacare su un diritto che mi viene garantito dalla Costituzione!

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. ... di ipotizzare forme di reato gravissime solo perché vi sono informazioni, od arie, o spinte, o divulgazioni di stampa!

Le chiedo, inoltre, di trasmettere comunque il resoconto di questa seduta alle autorità competenti.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Penso che, giunti a questo punto, più che sospendere i nostri lavori (anche quelli pomeridiani, in sede informale), convenga rinviarli a domani, perché i veri nodi della discussione sono rappresentati dagli articoli 14 e 15. Se mai, chiederei ai colleghi di approvare rapidamente gli articoli 11, 12 e 13, ai quali non sono stati presentati emendamenti e sui quali non sembrano esservi problemi, ferme restando le valutazioni testè espresse dai colleghi Pedrazzi Cipolla e Nicotra su cui non può essere espressa alcuna censura perché ogni parlamentare nella sede istituzionale si assume la responsabilità di ciò che dice soprattutto dinanzi al paese.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Mi dichiaro favorevole alla proposta ora formulata dal relatore.

Per quanto riguarda il richiamo fattomi in precedenza dalla collega Pedrazzi Cipolla, dichiaro di ritenerlo fuori dalla prassi parlamentare.

Ho fatto una denuncia pubblica, di cui assumo la responsabilità. Nessuno deve permettersi di censurare ciò che ho detto!

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Le ho chiesto di fare un passo ulteriore.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Le mie dichiarazioni sono state verbalizzate. Assumo la piena responsabilità di quanto ho affermato. Sono pronto a portare ulteriori prove a conforto. Chiedo che si indaghi su tutto ciò che è stato affermato e che di tutto ciò si occupino la Commissione parlamentare antimafia e l'Alto commissario che ha il compito di indagare su tali fatti, nonché la magistratura.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Domani avrà luogo un interessante dibattito sulla situazione del Mezzogiorno, al quale prenderà parte personalmente il Presidente del Consiglio, e credo sia interesse di tutti i gruppi far sì che ad esso partecipi il più ampio numero di parlamentari. È bene dunque fare in modo che i lavori della nostra Commissione non coincidano con tale dibattito.

Desidero inoltre cogliere l'occasione per sottoporre all'attenzione della Commissione un ulteriore problema. Ci è stata trasmessa una risoluzione del Consiglio superiore della magistratura relativa all'istituzione del tribunale di Gela: la prego, presidente, di voler riunire al più presto l'ufficio di presidenza per decidere l'iscrizione all'ordine del giorno dei progetti di legge istitutivi dei nuovi tribunali di Gela, Torre Annunziata, Nocera Inferiore e Nola, che ritengo possano costituire strumenti importanti nella lotta alla criminalità organizzata.

PRESIDENTE. Credo, colleghi, che nessuno possa contestare il diritto di ciascun componente della Commissione di esprimersi nel modo che ritiene più opportuno e che nessuno possa contestare a quanti ascoltano il diritto di prendere posizione e di giudicare secondo coscienza e secondo intendimenti politici. Su tale questione non aggiungo altro. Naturalmente, poi, ciascuno è libero nei suoi comportamenti privati, come cittadino.

Concordo con la proposta di procedere in questa stessa seduta all'esame degli articoli 11, 12 e 13, sui quali non sembra vi siano dissensi nella Commissione, in modo da avvicinarci a quell'articolo 14 che, invece, rappresenta un punto nodale.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

1. Nel primo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: « e le iscrizioni » sono inserite le seguenti: « nonché le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni ».

2. Il secondo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Le cancellerie dei tribunali, delle Corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti

emanati rispettivamente in base ai commi quinto, nono e decimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10, e al secondo comma dell'articolo 10-*quater*. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo ».

3. Il quinto comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 10. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima ».

4. Nel settimo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo la parola: « licenze » sono inserite le seguenti: « , autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni ».

5. Il nono comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente ».

L'onorevole Mellini ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 11.

11. 1.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: le abilitazioni.

11. 2.

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: le abilitazioni.

11. 3.

Poiché l'onorevole Mellini non è presente, si intende che vi abbia rinunciato. Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

1. Nel primo comma dell'articolo 10-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: « all'articolo 10-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 4 dell'articolo 10 » ed in fine è aggiunto il seguente periodo: « Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-*bis* e 2-*ter* ».

2. Nel secondo comma del medesimo articolo 10-*quater* le parole: « all'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 4 dell'articolo 10 ».

L'onorevole Mellini ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 12.

12. 1.

Sopprimere il comma 1.

12. 2.

Sopprimere il comma 2.

12. 3.

Poiché l'onorevole Mellini non è presente, si intende che vi abbia rinunciato. Pongo in votazione l'articolo 12.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

1. Il primo comma dell'articolo 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di

altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, è punito con la reclusione da due a quattro anni ».

L'onorevole Mellini ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 13.

13. 2.

Al capoverso, dopo le parole: e di servizi pubblici che aggiungere le seguenti: in violazione dei doveri del proprio ufficio o delle funzioni ed obblighi inerenti alla concessione.

13. 3.

Poiché l'onorevole Mellini non è presente, si intende che vi abbia rinunciato. Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

A questo punto, penso che le parti politiche potrebbero tornare a riunirsi informalmente oggi pomeriggio alle 18 (non prima poiché il relatore ha altri impegni) per proseguire nell'esame degli emendamenti ai successivi articoli del provvedimento, su cui dovrà poi esprimersi la Commissione.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Io sono disponibile.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Poiché alle 18,30 ho un impegno, chiedo se non sia possibile convocare per le 17 tale riunione.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sugli articoli 14 e 15, rispetto ai quali è stato espresso un

parere « rinforzato » da parte della Commissione ambiente, il Governo ha già avuto modo di far conoscere la propria posizione.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per grazia e la giustizia*. L'articolo 15 è molto importante. Poiché, dall'andamento dei lavori, ci siamo resi conti che l'articolo 15, in materia di appalti e subappalti, rappresenta un punto irrinunciabile per il gruppo comunista, stiamo lavorando per arrivare ad una sua ridefinizione.

Per accogliere l'invito del presidente, i colleghi potrebbero oggi occuparsi dell'articolo 14, ma il Governo non è pronto a discutere sul 15. Infatti, esso coinvolge le competenze non tanto dei Ministeri dell'interno e della giustizia quanto di quello dei lavori pubblici e, per la verità, il ministro vorrebbe approfittare della prossima riunione del Consiglio dei ministri — che si terrà venerdì 22 — per definire l'argomento. In conclusione, se potessimo disporre di questo pomeriggio, forse domani mattina saremmo pronti per affrontare la discussione.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Stando così le cose, potremmo prevedere per domani mattina alle 9,30 una breve riunione informale dei rappresentanti dei vari gruppi, per procedere poi alla seduta in sede legislativa.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del provvedimento è rinviato a domani.

La seduta termina alle 13,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 22 settembre 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO